

ACCORDO QUADRO

per l'esecuzione della Fornitura di biglietti per l'esazione del pedaggio autostradale. CIG

Contratto SAP n.

TRA

“**AUTOSTRADALE PER L'ITALIA S.p.A.**”, società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Holding Reti Autostradali S.p.A., con sede e domicilio legale in Roma, Via Alberto Bergamini 50 – Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 07516911000 / Direzione Business Operations con sede in 00159 – Roma, Via Alberto Bergamini, 50 / (nel seguito, per brevità, anche “ASPI”), in persona di Fernando De Maria (C.F. DMRFNN74S13F839Y), nella sua qualità di Committente *pro tempore* giusta i poteri a lui conferiti, il quale interviene nel presente atto essendo a ciò debitamente autorizzato giusta procura (nel seguito, per brevità, anche “Committente”) e in persona di Andrea Di Maurizio (C.F. DMRNDR80C05H501R), che interviene nel presente atto quale firmatario, essendo a ciò debitamente autorizzato giusta procura

E

..... con sede e domicilio legale in, alla Via - Codice Fiscale n. e Partita I.V.A. n. in persona del/della Sig. / Sig.ra (C.F. ...), nella qualità di giusta i poteri a lui/lei conferiti, / [eventuale, in caso di R.T.I.] in qualità di mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito con l'Impresa, avente sede legale in, alla Via - Codice Fiscale n. e Partita I.V.A. n. (Mandante) con l'Impresa, avente sede legale in, alla Via - Codice Fiscale n. e Partita I.V.A. n. (Mandante) / (nel seguito, per brevità, anche “Appaltatore”)
Codice fornitore

di seguito, anche definiti congiuntamente le “**Parti**”

PREMESSO:

- che ASPI è concessionaria del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (già A.N.A.S.) (di seguito, per brevità, anche “Concedente”) per la costruzione e l'esercizio, tra le altre, delle Autostrade A1, A4, A7, A8, A9, A11, A12, A14, A16, A23, A26, A27, A30;
- che, nel presente accordo, con il termine “Codice” si intende il D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, integrato dai relativi atti di attuazione, e ss.mm.ii.;
- che il Committente ha manifestato la volontà di concludere un accordo quadro *ex art.* 59, comma 4, del Codice (di seguito, “Accordo Quadro”) avente ad oggetto l'affidamento della Fornitura di cui in epigrafe;
- che ASPI ha pubblicato bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea n. del, sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC e sul proprio sito istituzionale, con il quale ha indetto una

procedura aperta sulla base del criterio del prezzo più basso, avente ad oggetto l'affidamento delle attività di cui in epigrafe;

- che, a seguito dell'anzidetta procedura, è risultata aggiudicataria (di seguito, anche, "Appaltatore");
- che, ai sensi dell'art. 99 comma 3-bis del Codice, ASPI ha acquisito la dichiarazione dell'Appaltatore attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale richiesti dalla *lex specialis* di gara;
- [eventuale, in caso di R.T.I.] con scrittura privata munita di autentica delle firme Rep. n. .../... in data .../.../... per Dott. ... Notaio in ..., iscritto al Collegio Notarile di ..., le Imprese si sono costituite in Raggruppamento Temporaneo di Imprese, designando quale Capogruppo l'Impresa ..., conferendo al legale rappresentante di quest'ultima mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza, affinché possa compiere in nome proprio e per conto della mandante/delle mandanti tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal presente contratto, fino all'estinzione di ogni rapporto; /
- / [eventuale, nel caso di consorziate esecutrici] il Consorzio ..., nella documentazione prodotta nella procedura selettiva, ha designato quali esecutrici delle prestazioni oggetto di affidamento, le imprese consorziate: la società "...", con sede legale in ..., Via ..., con Codice Fiscale e Partita IVA n. ..., e la società "...", con sede legale in, Via ..., con Codice Fiscale e Partita IVA n. ...; /
- che l'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta per la stipula del presente Accordo Quadro;
- che il predetto Accordo Quadro sarà gestito, attraverso l'emissione degli opportuni Contratti Attuativi da parte del Committente;
- che, nel presente accordo, con il termine "Contratto Attuativo" si intende lo specifico contratto affidato all'Appaltatore dal Committente sulla base dei propri fabbisogni;
- che tutte le disposizioni riportate nel presente Accordo Quadro sono da intendersi valide anche con riferimento ai Contratti Attuativi nonché parte integrante e sostanziale degli stessi;
- che, nel presente accordo, con il termine "Prestazioni" o "Attività" si intendono il complesso delle attività che l'Appaltatore è chiamato ad eseguire in virtù delle previsioni del presente Accordo Quadro e dei documenti allo stesso allegati e richiamati;
- che le attività oggetto del presente Accordo Quadro potranno essere gestite anche da Direzioni differenti da quella in epigrafe, che agiranno quali Committenti nell'ambito del singolo Contratto Attuativo;
- che, nel presente accordo, con il termine "giorni" si intendono giorni naturali e consecutivi;
- che l'applicazione del regime del c.d. "split-payment" (di cui al successivo articolo "PAGAMENTI") ha esclusiva valenza ai fini fiscali e non modifica, in alcun modo, la configurazione giuridica di ASPI.

Tutto ciò premesso tra le Parti come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

VALIDITÀ DELLE PREMESSE

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.

Articolo 2

OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

Le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro, da affidarsi all'Appaltatore mediante Contratti Attuativi, consistono nella Fornitura di Biglietti per l'esazione del pedaggio autostradale (nel seguito, anche "Fornitura", "attività" o "prestazioni"), per come meglio dettagliato nel Capitolato Tecnico allegato al presente Accordo Quadro e al quale si rinvia.

Il presente Accordo Quadro non obbliga il Committente né alla stipula dei singoli Contratti Attuativi né all'affidamento all'Appaltatore di interventi per un quantitativo minimo predefinito, mentre impegna l'Appaltatore ad assumere ed eseguire regolarmente i Contratti Attuativi specifici che, in attuazione dello stesso Accordo Quadro, gli verranno affidati nell'arco di vigenza del medesimo.

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire le attività oggetto di affidamento in ottemperanza alla normativa vigente, alla disciplina del procedimento selettivo, alle prescrizioni del presente Accordo Quadro e relativi allegati.

Il presente Accordo Quadro definisce le modalità di regolamentazione legale ed amministrativa dei futuri Contratti Attuativi emessi sulla base del fabbisogno effettivo della Committente, per tutto il periodo di validità del medesimo accordo - come meglio definiti nel successivo articolo "DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI - MODALITA' DI ATTUAZIONE DEI SINGOLI CONTRATTI ATTUATIVI". Vengono inoltre disciplinate le modalità di affidamento dei singoli Contratti Attuativi, contenenti la disciplina specifica delle prestazioni affidate all'Appaltatore nonché, ulteriori condizioni, prescrizioni, oneri, *etc.*, applicate al rapporto intercorrente tra l'Appaltatore e il Committente.

Pertanto, il presente Accordo Quadro stabilisce la tipologia di prestazioni affidabili, la durata dell'accordo stesso, il tetto di spesa complessiva entro il quale possono essere affidate le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro nonché le condizioni che resteranno in vigore per il periodo di validità dell'Accordo Quadro e che regoleranno i successivi Contratti Attuativi.

Formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro i seguenti documenti:

Allegato A) Capitolato Tecnico;

Allegato B) Schema di Offerta Economica.

Articolo 3

DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI – MODALITA' DI ATTUAZIONE DEI SINGOLI CONTRATTI ATTUATIVI

In considerazione della natura delle singole attività da eseguire, l'esatta tipologia delle prestazioni sarà determinata attraverso la conclusione dei successivi Contratti Attuativi. Tali Contratti Attuativi saranno emessi singolarmente dal Committente, secondo le proprie necessità, nel corso della validità dell'Accordo Quadro, al fine di affidare le singole prestazioni oggetto di appalto.

L'attività oggetto dei singoli Contratti Attuativi consiste nella fornitura di biglietti per l'esazione del pedaggio autostradale, secondo quanto indicato nel Capitolato Tecnico allegato.

Tali Contratti Attuativi verranno gestiti dal Committente e conterranno tutti i termini specifici delle attività da eseguire, l'importo complessivo, i tempi di esecuzione, la durata dell'esecuzione, i luoghi dove dovranno essere eseguite le prestazioni e quant'altro necessario alla corretta definizione e regolamentazione delle prestazioni.

L'Appaltatore - nel corso dell'Accordo Quadro - si impegna in particolare:

- a mantenere fermo ogni impegno assunto con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro;
- fermo quanto previsto dall'art. 59, comma 5-bis, primo periodo del Codice, a sottoscrivere per accettazione i relativi Contratti Attuativi emessi e a dare esecuzione alla fornitura dei biglietti richiesti nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell'Accordo Quadro, nei Contratti Attuativi e, in generale, in tutta la documentazione contrattuale.

Articolo 4

AMMONTARE DELL'ACCORDO QUADRO E CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI ATTUATIVI

L'importo complessivo massimo stimato delle attività oggetto dell'Accordo Quadro è pari ad €, oltre IVA e/o altre imposte di legge ove dovuti.

L'importo complessivo di cui al presente accordo è da considerarsi quale valore massimo e non comporta per il Committente l'obbligo di affidare le attività fino alla concorrenza complessiva dello stesso importo: pertanto tale accordo non costituisce titolo, per l'Appaltatore, a vedersi affidate prestazioni per l'importo complessivo di cui sopra. I corrispettivi delle attività oggetto dei singoli Contratti Attuativi derivanti dal presente Accordo Quadro verranno determinati applicando i prezzi unitari definiti in sede di offerta ed indicati nello Schema di Offerta Economica di cui all'Allegato B) al presente Accordo Quadro.

I corrispettivi sono da considerarsi comprensivi di tutti gli oneri diretti e indiretti necessari per il perfetto compimento di tutte le prestazioni, in quanto nella determinazione dell'offerta l'Appaltatore ha tenuto debito conto di tutti gli oneri, obblighi e prescrizioni precisati nel presente Accordo Quadro e nei documenti allegati e richiamati. I corrispettivi relativi alle prestazioni del presente accordo sono assoggettati al regime IVA ad essi applicabile, in base a quanto disposto dal D.P.R. n. 633/72 e successive modifiche ed integrazioni.

Si evidenzia che l'eventuale modifica delle quantità stimate fino alla concorrenza dell'importo complessivo del presente Accordo Quadro non potrà determinare alcuna richiesta di indennizzo, risarcimento e/o adeguamento dei prezzi da parte dell'Appaltatore.

Il Committente si riserva espressamente la facoltà di procedere, durante la vigenza dell'accordo, laddove lo ritenga opportuno in considerazione delle proprie specifiche esigenze, all'affidamento a terzi di attività rientranti nella medesima tipologia di cui sopra, senza che l'Appaltatore possa formulare pretese a riguardo.

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, conferma inoltre:

- di essersi reso pienamente conto delle condizioni operative nelle quali si svolgerà l'appalto;
- di aver, direttamente o con delega a personale dipendente, esaminato tutti gli elaborati di gara, nonché tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione delle attività e di ritenerle realizzabili nei tempi programmati e pattuiti per il prezzo offerto;

- di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguite le attività di cui al presente contratto, in conformità alle previsioni di cui al successivo articolo "ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE";
- di aver accettato, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel disciplinare di gara nello schema del presente Accordo Quadro, nello schema del Contratto Attuativo, nel Capitolato Tecnico di cui all'Allegato B), ed in ogni altro atto, provvedimento o documento ivi allegato o richiamato;
- di aver tenuto conto nella formulazione della propria offerta di ogni elemento e/o circostanza direttamente e indirettamente rilevante ai fini dell'esecuzione della prestazione oggetto dell'accordo, rinunciando fin d'ora a qualsiasi pretesa, azione ed eccezione in merito, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1664 e 1467 c.c., salvo quanto previsto ai successivi articoli "REVISIONE PREZZI" e "MODIFICHE DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE";

L'Appaltatore conferma espressamente che le valutazioni tecnico-economiche effettuate con la formulazione dell'offerta rappresentano espressione di una sua precisa volontà contrattuale in esercizio di autonome scelte imprenditoriali volte alla determinazione della convenienza della sua attività.

L'Appaltatore non potrà, pertanto, unilateralmente far valere nel corso del rapporto circostanze che vengano comunque a modificare le valutazioni dallo stesso operate in sede di offerta, in termini di eseguibilità, produttività, costi e remuneratività dovendosi lo stesso assumere, ai sensi dell'art. 1655 c.c., tutti i rischi di organizzazione e gestione connessi e correlati al compimento delle prestazioni oggetto d'appalto, fermo restando quanto previsto al successivo articolo "REVISIONE PREZZI".

/ [in caso di valutazione dell'anomalia delle offerte] Fermo restando quanto sopra, le Parti convengono, peraltro, che l'incidenza delle aliquote per utile e spese generali, così come dall'Appaltatore indicata nelle giustificazioni dei prezzi prodotte in sede di verifica della congruità dell'offerta, verrà adottata anche in tutte le eventuali successive valutazioni di carattere economico inerenti al presente appalto, ivi compresa la determinazione di eventuali nuovi prezzi. /

Articolo 6

REVISIONE PREZZI

In conformità all'art. 60 del Codice, si procederà alla revisione prezzi al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinino una variazione del costo del servizio/della fornitura, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo. La revisione opera nella misura dell'80 per cento dell'eccedenza di detta variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini della determinazione della variazione del costo della fornitura, ai sensi all'art. 60 comma 3, lett. b e dell'art. 10 dell'Allegato II.2 bis del Codice, si utilizza l'indice 172 [CPV 22993300-0 - Carta o cartone, termografici] Il suddetto indice e le relative disaggregazioni settoriali è pubblicato, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT.

Al fine di valutare la sussistenza delle condizioni per l'attivazione della presente clausola, il Committente verifica la variazione del prezzo dei contratti con frequenza pari a quella di aggiornamento del suddetto indice, calcolando tale variazione quale differenza tra il valore dell'indice al momento della rilevazione e il corrispondente valore al mese di aggiudicazione della miglior offerta.

In ogni caso, per la verifica della variazione del prezzo dei contratti, modalità e termini di pagamento della revisione prezzi, il Committente applica le disposizioni di cui all'art. 12 dell'Allegato II.2 bis al Codice.

La revisione prezzi opera secondo quanto stabilito dall'Allegato II.2 bis in caso di subappalto.

Laddove si registrassero variazioni in diminuzione, qualora l'importo del primo Stato di Avanzamento successivo al momento della variazione non sia sufficiente a soddisfare le ragioni del Committente, quest'ultimo, mediante apposita comunicazione, indicherà all'Appaltatore le modalità con cui l'importo residuo gli dovrà essere corrisposto, anche in via compensativa, a valere su ogni ulteriore credito a qualunque titolo vantato dall'Appaltatore nei confronti del Committente.

Restano ferme le previsioni di cui all'art. 60, comma 5, del Codice.

Non trovano applicazione gli artt. 1664 e 1467 c.c., fatto salvo quanto previsto nel presente articolo e quello successivo "MODIFICHE DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE".

Sono fatte salve, in sede di stipula del singolo Contratto Attuativo, eventuali modifiche al presente meccanismo revisionale laddove ritenute necessarie a causa di sopravvenute disposizioni normative.

Articolo 7

DOMICILIO DELLE PARTI E COMUNICAZIONI ALL'APPALTATORE

Il domicilio legale delle Parti, per come riportato in epigrafe, potrà essere modificato solo mediante comunicazione scritta.

Per gli effetti del presente accordo, le comunicazioni del Committente si intendono conosciute dall'Appaltatore al momento del loro ricevimento da parte del suo rappresentante di cui al successivo articolo "RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE" ovvero alla data di ricezione del documento stesso al domicilio legale dell'Appaltatore.

La lingua ufficiale del contratto tra il Committente e l'Appaltatore è l'italiano.

Le comunicazioni tra il Committente e l'Appaltatore, i suoi rappresentanti, i suoi tecnici e i subappaltatori dovranno essere effettuate esclusivamente in lingua italiana.

Articolo 8

RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Il Committente ha individuato in Stefania D'alessandro quale Responsabile Unico del Progetto del presente Accordo Quadro.

Articolo 9

RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE

Per tutti gli adempimenti del presente accordo il rappresentante dell'Appaltatore è il Sig. nato a il firmatario del presente atto nella sua qualità di / giusta procura allegata al presente contratto. /

/ [se l'Appaltatore non conduce le attività personalmente] L'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del D.M. n. 145/2000, nomina e delega suo rappresentante il Sig. nato a il giusta procura allegata al presente contratto.

Il Committente potrà in qualunque momento, motivatamente e previa comunicazione, determinare l'allontanamento del soggetto che, ai sensi del succitato art. 4 del D.M. n. 145/2000, conduce le attività per conto dell'Appaltatore, e conseguentemente esigerne la immediata sostituzione, senza che spetti all'Appaltatore alcun compenso a titolo di indennizzo. /

Articolo 11

REFERENTE TECNICO DELL'APPALTATORE, RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Prima dell'inizio delle prestazioni oggetto del singolo Contratto Attuativo, e comunque entro 10 giorni dalla data di formalizzazione dello stesso, l'Appaltatore dovrà comunicare al Committente il nominativo, completo di tutti i dati anagrafici, ed il domicilio legale del proprio Referente Tecnico nonché il riferimento telefonico e di PEC; egli dovrà essere sempre reperibile ai fini della gestione e controllo delle prestazioni oggetto del Contratto Attuativo. Il Referente Tecnico indicato dall'Appaltatore è anche deputato al coordinamento organizzativo dell'attività lavorativa del personale impiegato nella esecuzione delle attività oggetto del Contratto Attuativo, e costituisce l'interfaccia nei confronti del Committente per qualsiasi esigenza ad esso connessa. Il Responsabile Unico di Progetto (RUP) del Committente è il soggetto deputato al controllo della corretta esecuzione del contratto e rappresenta il Committente nei confronti dell'Appaltatore per qualsiasi esigenza connessa all'esecuzione della fornitura appaltata. Il Responsabile Unico del Progetto svolge la propria attività ed i propri compiti conformemente a quanto stabilito dall'art. 15 del Codice e dagli artt. 1 e seguenti dell'Allegato I.2 del Codice. In considerazione della natura e della tipologia del presente Accordo Quadro, il Responsabile Unico del Progetto svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di Direttore dell'Esecuzione di Contratto (DEC) conformemente a quanto previsto dall'art. 8 dell'Allegato I.2 del Codice e dall'art. 31 dell'Allegato II.14 del Codice.

Il Responsabile Unico di Progetto e il Referente Tecnico costituiranno il punto di contatto per l'altra Parte in relazione all'esecuzione delle attività previste dal presente contratto.

Qualsiasi variazione del nominativo del Referente Tecnico andrà comunicata al Committente tramite PEC e, fatti salvi eventuali dinieghi del Committente, solo dal momento di siffatta comunicazione la variazione assumerà efficacia.

Resta pertanto inteso e convenuto che il Referente Tecnico e il Responsabile Unico di Progetto rappresenteranno l'unica interfaccia in relazione alla gestione dell'appalto. Di conseguenza si intende che qualsiasi comunicazione e/o richiesta attinente all'esecuzione delle forniture di cui al presente contratto dovranno essere indirizzate a tali referenti. In tal senso ciascuna delle Parti si obbliga ad informare il proprio personale.

Articolo 12

GARANZIA

L'Appaltatore è tenuto a prestare le garanzie previste all'interno di ciascun Contratto Attuativo, relative all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro.

Articolo 13

GARANZIA DEFINITIVA

La garanzia definitiva nella misura del 2 % (determinata ai sensi del comma 1 dell'art. 117 del Codice) dell'importo dell'Accordo Quadro, pari, quindi, ad €, è stata prestata dall'Appaltatore mediante rilasciata da in data

Si conviene espressamente che tale garanzia definitiva è prestata a garanzia di tutti gli obblighi assunti dall'Appaltatore con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro e, comunque, sino alla scadenza della durata dello stesso ovvero, se successiva, sino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione relativo alle prestazioni affidate con i singoli Contratti Attuativi.

L'Appaltatore, inoltre, si impegna a presentare, prima della sottoscrizione di ogni Contratto Attuativo di importo superiore alle soglie di cui all'art. 14 del Codice, la garanzia definitiva per il Contratto Attuativo per un importo pari al 8% del valore del Contratto Attuativo medesimo, secondo quanto previsto dall'art. 117 del Codice, oltre alle maggiorazioni previste dal comma 2 della medesima disposizione.

In caso di Contratto Attuativo di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del Codice, l'Appaltatore si impegna a presentare, prima della sottoscrizione del medesimo, la garanzia definitiva per il Contratto Attuativo per un importo pari al 5% del valore del Contratto Attuativo medesimo, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 4 del Codice. In ogni caso, la garanzia definitiva sul Contratto Attuativo deve essere prestata a garanzia di tutti gli obblighi assunti dall'Appaltatore con la sottoscrizione del relativo Contratto Attuativo, secondo le modalità previste dall'art. 117, comma 3 del Codice.

Tale garanzia definitiva, valida per tutto il periodo contrattuale, è progressivamente svincolata, secondo quanto previsto dall'art. 117, comma 8 del Codice, a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito.

L'ammontare residuo della garanzia definitiva, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, permane fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni, risultante dal relativo certificato.

L'Appaltatore è tenuto a reintegrare la garanzia di cui il Committente si sia avvalso, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del Contratto Attuativo, entro il termine di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta del Committente stesso.

In caso di inadempimento a tale obbligo, il Committente procederà alla reintegrazione a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore, fermo restando di dichiarare risolto di diritto il presente accordo.

Nel caso in cui l'Appaltatore non provveda all'obbligo di reintegro della garanzia ovvero non provveda a versare, ove previsto dalla polizza stessa, il supplemento di premio, ed in ogni caso di inadempimento agli obblighi di cui al

presente articolo, il Committente ha facoltà di sospendere il versamento dei corrispettivi contrattuali di cui all'articolo "PAGAMENTI" o dichiarare risolto di diritto il presente accordo ai sensi dell'articolo "RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA".

La garanzia fideiussoria per la liquidazione della rata di saldo dovrà essere costituita dall'Appaltatore ai sensi dell'art. 117, comma 9, del Codice.

Articolo 14

COPERTURE ASSICURATIVE

L'Appaltatore deve essere dotato di una polizza RCT/O, a copertura di eventuali danni arrecati a terzi durante lo svolgimento delle attività previste dal presente dal presente Accordo Quadro e da ciascun Contratto Attuativo.

A tal proposito l'Appaltatore ha predisposto la polizza RCT/O n. stipulata con avente un massimale unico per sinistro e per anno non inferiore ad euro 5.000.000,00, esplicitando il Committente nel novero dei terzi.

Le polizze non esonerano tuttavia l'Appaltatore dal pagamento di eventuali maggiori danni, restando pertanto il Committente completamente sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità civile per i danni che si dovessero verificare durante l'esecuzione delle prestazioni previste nel presente Accordo Quadro e nei singoli Contratti Attuativi.

In caso di mancata trasmissione dei citati documenti (che dovranno essere comprensivi delle condizioni generali, particolari, speciali ed esclusioni), il Committente avrà facoltà di risolvere il presente Accordo Quadro e ciascun Contratto Attuativo, di chiedere il risarcimento dei danni e di chiedere il rimborso di tutte le spese per procedere al nuovo affidamento.

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente accordo, si rende edotto che in caso di qualsivoglia variazione delle condizioni contrattuali che comportino un aumento di rischio ovvero un aumento degli importi da assicurare, dovrà provvedere all'adeguamento delle coperture assicurative previste dal presente articolo.

Articolo 15

TEMPISTICA DELL'ACCORDO QUADRO E DEI SINGOLI CONTRATTI ATTUATIVI

La durata del presente Accordo Quadro è fissata in 4 anni decorrenti dalla data di stipula del medesimo.

Si intende per "durata" dell'Accordo Quadro il periodo entro il quale il Committente potrà affidare le prestazioni che si rendono necessarie e nelle quali saranno definiti i termini di esecuzione delle prestazioni affidate, con conseguente validità dell'Accordo Quadro per il periodo di vigenza dei medesimi.

Il termine di esecuzione delle singole prestazioni sarà indicato nei relativi Contratti Attuativi.

Il Committente si riserva di dare avvio all'esecuzione delle prestazioni in via d'urgenza ai sensi di quanto previsto dall'art. 17, comma 8, del Codice.

Il presente Accordo Quadro si intenderà risolto alla scadenza temporale o all'esaurimento dell'importo massimo stabilito per l'appalto senza necessità di disdetta, fatti salvi i termini di ultimazione delle prestazioni previste nei singoli Contratti Attuativi già emessi.

○ MODALITÀ DI CONSEGNA

L'Appaltatore è tenuto a ed effettuare le forniture secondo quanto descritto al Paragrafo 3 del Capitolato Tecnico, ovvero entro il termine di 90 giorni naturali consecutivi dalla data di richiesta inviata dalla committente tramite PEC.

○ AVVIO ESECUZIONE

L'avvio all'esecuzione delle prestazioni sarà indicata in relazione a ciascun Contratto Attuativo.

L'avvio delle prestazioni avverrà nel rispetto delle fasi previste all'Allegato II.14 del Codice, laddove applicabili alla tipologia di fornitura.

○ SOSPENSIONI

Durante il corso dell'appalto, con riferimento ai singoli Contratti Attuativi, potranno essere disposte sospensioni ai sensi dell'art. 121 del Codice, per le quali il RUP redigerà apposito verbale e contenente tutte le informazioni indicate nell'Allegato II.14 del Codice.

Durante il corso dell'appalto la sospensione della fornitura di cui all'art. 121 del Codice è disposta dal Responsabile Unico del Progetto dopo aver acquisito il parere del collegio consultivo tecnico ove costituito. Se la sospensione è imposta da gravi ragioni di ordine tecnico, idonee ad incidere sulla realizzazione a regola d'arte dell'opera, in relazione alle modalità di superamento delle quali non vi è accordo tra le Parti, si applica l'art. 216, comma 4 del Codice.

Nel caso di sospensioni totali o parziali disposte per cause previste ai commi 1, 2 e 6 dell'art. 121 del Codice, l'Appaltatore potrà richiedere un risarcimento quantificato sulla base dei seguenti criteri:

- a. i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui al presente contratto;
- b. la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 computati sulla percentuale del dieci per cento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
- c. il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti nei luoghi di esecuzione delle prestazioni e alla consistenza della mano d'opera accertati dal RUP laddove tali risorse non siano impiegabili su altre attività;
- d. la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

Le contestazioni dell'Appaltatore in merito alle sospensioni delle attività sono iscritte, a pena di decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa delle attività, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa delle attività.

Non appena siano cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa delle attività ed indica il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa delle attività effettuata dal RUP, il RUP redigerà il verbale di ripresa, che dovrà essere sottoscritto anche dall'Appaltatore e contenente il nuovo termine contrattuale.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, l'accordo sarà regolato dall'art. 121 del Codice e dall'art. 8, Allegato II.14 del Codice, per quanto applicabile alla fornitura oggetto del presente appalto.

○ PENALI

In caso di ritardo nell'esecuzione da parte dell'Appaltatore degli obblighi contrattualmente ad esso facenti capo, troverà applicazione una penale pari all'1,5‰ (uno virgola cinque per mille) dell'ammontare netto contrattuale di ciascun Contratto Attuativo per ogni giorno di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

L'ammontare complessivo delle penali non potrà eccedere il 10% dell'importo complessivo di ciascun Contratto Attuativo e la sommatoria delle penali riferite ai singoli Contratti Attuativi non potrà in ogni caso superare il 10% del valore del presente Accordo Quadro.

Superate tale percentuali, ferma restando l'applicazione della penale, il Committente ha facoltà di risolvere il contratto ai sensi del successivo articolo "RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA", procedendo ad incamerare la garanzia di cui all'articolo "GARANZIA DEFINITIVA".

Restano ferme le disposizioni contenute all'art. 126 del Codice.

Nel caso di violazioni della normativa in materia di sicurezza di cui D. Lgs. n. 81/2008 segnalata dal RUP, l'Appaltatore dovrà porre in essere correttamente le prescrizioni in materia di sicurezza di cui all'articolo "SICUREZZA SUL LAVORO" entro un giorno lavorativo a partire dalla segnalazione. Superato il termine anzidetto e qualora l'Appaltatore non avesse assolto a quanto prescritto dal RUP, il Committente si riserva di applicare all'Appaltatore una penale giornaliera pari all'1,5‰ (uno virgola cinque per mille) del singolo Contratto Attuativo per ogni giorno di ulteriore ritardo.

Articolo 16

RISERVE DELL'APPALTATORE

Fatto salvo quanto previsto nella normativa e nei documenti contrattuali, si precisa quanto segue.

Le riserve dovranno essere riferite allo specifico Contratto Attuativo le cui attività sono oggetto di contestazione e svilupparsi nell'ambito della contabilità afferente al relativo Contratto Attuativo: non potranno essere prese in considerazione doglianze e/o riserve e/o richieste formulate o riferite genericamente all'Accordo Quadro.

Fermo quanto sopra, tutte le riserve, intendendosi espressamente per tali qualsiasi eccezione contestazione, rivendicazione e comunque qualsiasi richiesta economica (di seguito, definite unitariamente "Riserve"), che l'Appaltatore intenda sollevare in ordine alla contabilità delle attività e/o per qualsiasi altro aspetto o titolo inerente,

direttamente o indirettamente ad ogni specifico Contratto Attuativo, dovranno essere formulate per iscritto a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza del fatto che ha determinato o può determinare pregiudizio per l'Appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le Riserve devono essere iscritte anche nei documenti contabili, all'atto della firma immediatamente successivo al verificarsi del fatto pregiudizievole nonché all'atto della sottoscrizione del Certificato di verifica di conformità mediante precisa esplicitazione delle contestazioni circa le relative operazioni. Le Riserve non espressamente confermate sulla contabilità finale si intendono rinunciate.

Le Riserve devono essere formulate in modo specifico e indicare con precisione le ragioni sulle quali si fondano. In particolare, le Riserve devono contenere a pena di inammissibilità:

- a) la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto, salvo che la riserva stessa sia motivata con riferimento a fatti continuativi;
- b) l'indicazione degli ordini di servizio che abbiano inciso sulle modalità di esecuzione dell'appalto;
- c) le contestazioni relative alla difformità rispetto al contratto delle disposizioni e delle istruzioni relative agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto;
- d) le contestazioni relative alle disposizioni e istruzioni del RUP che potrebbero comportare la responsabilità dell'Appaltatore o che potrebbero determinare vizi o difformità esecutive dell'appalto.

Se l'Appaltatore ha firmato con riserva, qualora l'esplicitazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di 15 (quindici) giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel documento contabile le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione la quantificazione delle somme cui crede aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda.

Non è ammessa, a pena di inammissibilità, qualsiasi modifica o integrazione della riserva stessa, sia nella parte motiva che nella parte economica, successiva alla sua prima iscrizione. Esclusivamente per le Riserve che originano da cosiddetti "fatti continuativi", è ammesso il solo aggiornamento, per il periodo intercorrente tra uno Stato di Avanzamento ed il successivo, degli importi cui l'Appaltatore ritiene aver diritto e fino al cessare del "fatto continuativo" stesso. Il documento contabile è firmato dall'Appaltatore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato. Nel caso in cui l'Appaltatore, pur regolarmente invitato a sottoscrivere il documento contabile, non si presenti o non lo firmi, questi è invitato a farlo entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel medesimo documento contabile e le Riserve da iscrivere o iscritte decadranno automaticamente, diventando inammissibili e non rivendicabili in alcuna altra sede.

Il RUP, nei successivi 30 (*trenta*) giorni, espone nel documento contabile le sue motivate deduzioni.

Le Riserve avanzate con ritardo o senza il rispetto delle formalità e modalità sopra indicate o non confermate secondo le medesime modalità, si dovranno intendere a tutti gli effetti decadute e/o inammissibili, e comunque come mai formulate, ed i relativi pretesi diritti, compensi, risarcimenti, non potranno essere reclamati e fatti valere dall'appaltatore in alcuna sede; i fatti registrati si intendono definitivamente accertati.

Ove il RUP registri delle quantità in partita provvisoria e, di conseguenza, sugli ulteriori documenti contabili, l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate, vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

L'Appaltatore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatte salve le facoltà di iscrivere le proprie riserve. In ogni caso, a pena di decadenza, le riserve sono iscritte nel documento contabile all'atto della firma immediatamente successiva all'ordine di servizio oggetto di riserve.

All'atto della firma dell'ultimo documento contabile, l'Appaltatore non può iscrivere Riserve per oggetto o per importo diverse da quelle formulate in contabilità durante lo svolgimento delle attività e deve confermare le Riserve già iscritte negli atti contabili, per le quali non sia intervenuta la definizione ai sensi degli articoli 211 del Codice. Se l'Appaltatore non firma l'ultimo documento contabile nel termine assegnato, non superiore a 30 (trenta) giorni, o se lo sottoscrive senza confermare le Riserve già formulate nei precedenti documenti contabili, la contabilità finale si ha come definitivamente accettata da parte dell'Appaltatore e le riserve si intendono abbandonate. L'Appaltatore può iscrivere, in sede di contabilità finale, Riserve nuove esclusivamente se esse abbiano ad oggetto fatti e circostanze verificatisi nell'arco temporale intercorrente tra l'ultimo stato di avanzamento e l'ultimo documento contabile. Firmato quest'ultimo dall'Appaltatore o scaduto il termine sopra assegnato, il RUP, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'Appaltatore per le quali non siano intervenuti la transazione o l'accordo bonario.

Analogamente le Riserve per le quali non sia intervenuta la definizione ai sensi dell'art. 211 del Codice si intendono abbandonate se non espressamente confermate sul Certificato di verifica di conformità. Non sono ammissibili nuove Riserve in sede di verifica di conformità, salvo che tali Riserve siano concernenti le operazioni di verifica di conformità, e/o relative a quanto contenuto ed accertato nel relativo certificato e/o abbiano ad oggetto fatti e circostanze verificatisi nell'arco temporale intercorrente tra l'ultimo documento contabile e il Certificato di verifica di conformità.

All'esame ed alla eventuale definizione delle Riserve si procederà secondo le disposizioni di cui all'articolo 211 del Codice cui si fa specifico rinvio.

L'Appaltatore è in ogni caso sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del RUP senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo delle attività, quale che sia la contestazione o le Riserve che egli iscriva negli atti contabili.

Articolo 17

TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI – NULLITA' ASSOLUTA

L'Appaltatore si obbliga con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro e dei singoli Contratti Attuativi al pieno ed incondizionato rispetto delle disposizioni in materia di normativa antimafia recate dalla L. n. 136/2010 ss.mm.ii. sulla tracciabilità dei flussi finanziari negli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.

L'Appaltatore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 ss.mm.ii. a pena di nullità assoluta dei contratti cui tale clausola accede.

Di tale circostanza l'Appaltatore deve dare diretta e puntuale evidenza al Committente il quale, ai sensi di legge, verifica l'ottemperanza di siffatto obbligo da parte dell'Appaltatore.

L'Appaltatore prende atto ed accetta espressamente che l'eventuale espletamento anche di una sola transazione relativa ai diversi Contratti Attuativi, anche inerente ad eventuali subappaltatori o subcontraenti, effettuata non avvalendosi di conto corrente bancario o postale, acceso presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., potrà costituire causa di risoluzione espressa del singolo Contratto attuativo ovvero dell'Accordo quadro nel suo complesso, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 8 della menzionata Legge n. 136/2010 e secondo le modalità riportate nell'Articolo "RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA".

L'Appaltatore, ovvero il proprio subappaltatore o subcontraente, avuta notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 ss.mm.ii. ne dà immediata comunicazione dal Committente ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia dove ha sede il Committente o l'Amministrazione concedente.

Articolo 18

PAGAMENTI

a) Pagamenti

Ai sensi dell'art. 125 del Codice, le Parti espressamente convengono che i pagamenti verranno effettuati separatamente su ciascun Contratto Attuativo, previo assolvimento degli adempimenti e delle verifiche dovute per legge, entro 30 (*trenta*) giorni decorrenti dalla emissione di ogni Stato di avanzamento ovvero dall'emissione del certificato di verifica di conformità.

Il pagamento è comunque subordinato alla ricezione della fattura emessa su specifica richiesta del Committente.

Resta inteso che non sarà riconosciuto all'Appaltatore alcun importo a titolo di interessi legali e/o moratori per il tempo intercorrente tra la richiesta di emissione della fattura e la trasmissione della stessa al Committente.

Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, comma 2, del codice civile.

Ai fini dei pagamenti da effettuarsi dal Committente in favore dell'Appaltatore a titolo di acconti, liquidazione finale o per qualsiasi titolo attinente ai singoli Contratti Attuativi, si procederà esclusivamente a mezzo bonifico **bancario/postale** sul conto/i corrente/i, indicato ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i.

Le persone delegate ad operare **sul/sui** conto/i suddetto/i sono:

- ..., nato a ... il ..., Codice fiscale: ...;
- ..., nato a ... il ..., Codice fiscale:

Si precisa altresì che l'impresa si avvale del Sistema di Interscambio (SDI), utilizzando il codice destinatario (SWIFT)

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il bonifico bancario/postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice CIG dell'Accordo Quadro, il codice CUP eventualmente indicato in epigrafe nonché il codice CIG derivato per il singolo Contratto Attuativo.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari l'Appaltatore deve provvedere a comunicare al Committente ogni eventuale modifica relativa al conto corrente dedicato, nonché alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

Eventuali ritardi nell'emissione delle fatture, ovvero nell'assolvimento degli adempimenti previsti a tutela dei lavoratori da parte dell'Appaltatore e più in generale nella gestione dei propri adempimenti amministrativi, verranno computati nell'ambito del predetto termine per i pagamenti: pertanto, in tali casi, i maggiori tempi - addebitabili all'Appaltatore - verranno addizionati ai suddetti termini, senza che lo stesso Appaltatore possa avere nulla a pretendere in termini risarcitori o indennitari, ivi inclusi eventuali interessi.

Qualora nel presente appalto sia prevista la facoltà di ricorrere al subappalto e ricorrano le condizioni per il pagamento diretto ai subappaltatori, il Committente provvederà alla corresponsione al subappaltatore dell'importo delle prestazioni eseguite dallo stesso nei limiti del contratto di subappalto ed in ottemperanza alle disposizioni di cui alla L. n. 136/2010 s.m.i.

L'Appaltatore, in caso di pagamento diretto da parte del Committente degli importi dovuti ai subappaltatori, dovrà, in occasione di ciascun Stato di Avanzamento delle attività, dare evidenza al RUP del soggetto che ha eseguito le attività contabilizzate nel predetto Stato di Avanzamento (Appaltatore e/o subappaltatore), con la specifica dei relativi importi.

La comunicazione di cui sopra dovrà essere corredata da idonea documentazione e dovrà prevedere espressa condivisione da parte del subappaltatore degli importi dovuti in pagamento allo stesso. Eventuali contestazioni tra Appaltatore e subappaltatore verranno accertate dal RUP.

I pagamenti all'Appaltatore ed al subappaltatore avverranno sulla base della fattura emessa dall'Appaltatore con indicazione delle somme da corrispondere ai subappaltatori.

b) Modalità di fatturazione

/ [in caso di RTI] Ove l'Appaltatore sia costituito sotto forma di raggruppamento temporaneo di imprese, il coordinamento dell'emissione delle fatture e la trasmissione delle stesse è a carico della società capogruppo mandataria, la quale assume il ruolo di interlocutore unico con il Committente, sia nel caso in cui il mandato di pagamento risulti intestato alla mandataria stessa, che lo riscuoterà in nome e per conto delle mandanti, sia nel caso in cui ciascuna impresa mandante curi direttamente l'incasso del proprio credito. In tale ultimo caso il totale degli importi fatturati dalle componenti il raggruppamento non dovrà comunque eccedere quanto risultante dagli Stati di avanzamento delle attività, in conformità a quanto previsto dalle precedenti disposizioni contrattuali, di cui al presente articolo, e dovrà essere conforme alle quote di partecipazione al raggruppamento, salvo modifica delle quote di esecuzione preventivamente autorizzata dal Committente. /

Al fine di consentire la registrazione e la successiva liquidazione delle fatture, è necessario che ciascuna fattura venga indirizzata al codice destinatario 0000000 (sette zeri) previa compilazione obbligatoria dei seguenti campi del tracciato XML - come definito dall'Agenzia delle Entrate:

Campo 2.1.1.11 "causale" in cui inserire il numero del presente Accordo Quadro
Campo 2.1.2.7 in cui inserire il numero Codice CIG
Campo 2.1.3.2. in cui inserire il numero del Contratto Attuativo

Campo 2.1.7.1. in cui inserire il numero dello Stato di avanzamento di riferimento

Campo 2.4.2.13. in cui inserire l'IBAN

Campo 2.2.2.7. in cui inserire il regime di esigibilità dell'IVA

Si specifica che in caso di mancata compilazione di uno dei precedenti campi non sarà possibile per ASPI effettuare la registrazione delle fatture, le quali dovranno ritenersi non ricevute.

Alle operazioni soggette ad IVA effettuate nei confronti della Committente è applicato, ove attuabile, il regime della scissione dei pagamenti dell'IVA, c.d. “*split payment*”, ai sensi dell'art. 17-ter, comma 1-bis del DPR 633/72 che, fermo quanto esplicitato in premessa, ha esclusiva valenza ai fini fiscali.

Il numero del presente Accordo Quadro e il CIG dovranno essere indicati anche sui documenti di trasporto, ove previsti.

Articolo 19

ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore si obbliga a adempiere a tutte le obbligazioni dedotte nell'Accordo Quadro e nei singoli Contratti Attuativi in buona fede e con la dovuta diligenza e ad utilizzare personale professionalmente adeguato e attrezzature idonee di modo che i prodotti/i servizi oggetto dell'appalto siano della qualità richiesta e che l'esecuzione sia effettuata a regola d'arte.

L'Appaltatore si obbliga ad utilizzare esclusivamente personale in regola con tutte le posizioni previdenziali ed assicurative previste dalle leggi in materia. In caso contrario, il Committente si riserva il diritto di sospendere immediatamente il pagamento dei compensi maturati in esecuzione dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti Attuativi, trattenendoli, per conto di chi spettino, fino a quando sia accertata l'effettiva sussistenza di un eventuale debito dell'Appaltatore nei confronti di enti previdenziali o assistenziali ovvero relativo alle ritenute fiscali da operare sui redditi da lavoro dipendente, per le prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro.

Resta in ogni caso ferma l'applicazione dell'art. 11, commi 1 e 6, del Codice e s.m.i.

Sono a carico dell'Appaltatore, per patto espresso, assumendone ogni conseguente alea con la sottoscrizione del presente contratto, tutti gli obblighi previsti in quest'ultimo e nella documentazione ad esso allegata, con particolare riferimento, in via esemplificativa e non esaustiva, a quelli deducibili dalla documentazione di gara, dal Capitolato Tecnico e, dall'Offerta dell'Appaltatore.

L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme vigenti relative alle prestazioni oggetto di affidamento, obbligandosi a rispettarle.

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutte le attività, le spese, gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti necessari per l'integrale espletamento, a perfetta regola d'arte, dell'oggetto contrattuale.

L'Appaltatore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore alla data di sottoscrizione del presente Accordo, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di esecuzione dei singoli Contratti Attuativi.

Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare nei confronti del Committente alcuna pretesa di riconoscimenti economici a qualsivoglia titolo correlati all'adempimento di siffatti obblighi.

L'Appaltatore si obbliga espressamente a manlevare e tenere indenne il Committente da tutte le conseguenze derivanti dalle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

L'Appaltatore si obbliga a consentire al Committente l'esecuzione, anche senza preavviso e per tutta la durata del contratto, di verifiche in ordine al rispetto delle prescrizioni del presente Accordo Quadro.

Sono altresì a carico dell'Appaltatore i seguenti obblighi e impegni, e in particolare:

- il pagamento delle spese di pedaggio in autostrada per tutte le macchine operatrici ed i mezzi di trasporto occorrenti per l'esecuzione delle attività;
- ogni obbligo e onere previsto nel Capitolato Speciale e non specificato nel presente documento;

Ciascuna delle obbligazioni di cui sopra deve ritenersi vincolante in relazione all'esecuzione del presente Accordo Quadro, nonché rispetto alla realizzazione di ciascun Contratto Attuativo. Sono fatte salve le ulteriori obbligazioni che potranno essere riportate all'interno dei singoli Contratti Attuativi emessi dal Committente.

Il mancato adempimento delle disposizioni riportate all'interno del presente paragrafo verrà considerata inadempienza grave ai sensi dell'articolo "RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA".

L'Appaltatore, con riferimento alle obbligazioni assunte con il presente contratto, rinuncia alla facoltà di cui all'art. 1460 c.c.

Altresì, l'Appaltatore riconosce espressamente l'importanza della continuità operativa della fornitura resa e si impegna a collaborare attivamente per garantire la medesima.

A tal fine, tenuto conto in generale della necessità di garantire la stabilizzazione della catena di fornitura con conseguente mitigazione dei rischi connessi a potenziali disfunzioni o interruzioni nella stessa, l'Appaltatore accetta di essere sottoposto a specifiche attività di controllo, indicate al successivo articolo "ATTIVITÀ DI AUDIT".

In ogni caso, qualsivoglia evento che dovesse determinare (o possa potenzialmente determinare) l'interruzione del Servizio dovrà essere immediatamente comunicato al Committente tramite segnalazione alla Sala Radio/Centro di Controllo e dovranno altresì essere forniti dettagli sulle misure adottate per ripristinare la normale operatività del Servizio e per garantire il rispetto dei livelli di Servizio contrattualmente definiti.

Il Committente si riserva la facoltà di:

- condurre verifiche di II° livello presso le sedi dell'Appaltatore sia sui requisiti del servizio sia sulle strategie e misure adottate dall'Appaltatore per garantire la continuità nell'erogazione dei servizi, oggetto del Capitolato Speciale d'Appalto, al verificarsi di eventi interruttivi dell'operatività dell'Appaltatore al fine di minimizzare gli impatti nei confronti del Committente;
- effettuare test a campione per verificare tempi, modalità di intervento delle squadre e quanto altro previsto nel Capitolato Tecnico.

Articolo 22

PRESCRIZIONI A TUTELA DEI LAVORATORI

L'Appaltatore è tenuto, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e collaboratori derivanti dalle norme vigenti in materia di previdenza e disciplina antinfortunistica, di igiene del lavoro, di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, di previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi ed altre malattie professionali e di ogni altra disposizione in vigore o, che potrà intervenire nel corso dell'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti Attuativi, per la tutela materiale e morale dei lavoratori.

L'Appaltatore è tenuto altresì ad attuare nei confronti del personale impiegato nell'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti Attuativi - e se cooperative anche nei confronti dei soci - condizioni normative e retributive in linea con la vigente legislazione, anche sotto il profilo fiscale e previdenziale, e comunque non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e dai Contratti integrativi territoriali.

Ai sensi dell'art. 11 del Codice, per tutta la durata dell'appalto, l'Appaltatore è tenuto ad applicare al personale impiegato nell'esecuzione del contratto il/i CCNL indicato/i in sede di gara. L'Appaltatore, altresì, vigilerà affinché le medesime tutele normative ed economiche siano garantite agli eventuali lavoratori in subappalto.

Le risorse occupate nella esecuzione Accordo Quadro e dei singoli Contratti Attuativi opereranno sotto la diretta, completa, unica responsabilità, direzione, sorveglianza dell'Appaltatore, con autonomia e con organizzazione d'impresa a proprio rischio.

Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo all'Appaltatore di cui all'art. 119, commi 7 e 8, del Codice in caso di subappalto.

Resta espressamente inteso che il Committente potrà verificare, in ogni momento e con qualsivoglia modalità, l'ottemperanza alle disposizioni previste al presente articolo.

In caso di irregolarità riscontrata sul documento unico di regolarità contributiva si applicano le disposizioni di cui all'art. 11, comma 6 del Codice. Ai sensi del suddetto art. 11, comma 6, sull'importo netto progressivo delle prestazioni verrà operata una ritenuta dello 0,50 per cento dell'importo stesso; le ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione appaltante del Certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Nel caso di ritardo nel pagamento ovvero di mancato pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente da parte dell'Appaltatore, del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 119, troverà applicazione la disciplina di cui all'art. 11, comma 8 del Codice.

Qualora il Committente, anche successivamente alla verifica di conformità, abbia dovuto corrispondere, in forza di disposizioni normative che prevedono una sua responsabilità solidale, eventuali retribuzioni, contributi, indennizzi per infortuni o altri oneri, che avrebbe dovuto corrispondere l'Appaltatore o il suo subappaltatore ovvero i subappaltatori o cottimisti di cui all'art. 119 del Codice, il Committente avrà il diritto di rivalersi su qualunque altro credito verso l'Appaltatore a qualunque titolo spettante, anche qualora derivante da altro rapporto contrattuale con l'Appaltatore.

L'Appaltatore si obbliga pertanto a risarcire il Committente per qualsiasi danno eventualmente patito al riguardo, ivi inclusa qualsiasi conseguenza economica a carico della stessa scaturente dalle violazioni degli obblighi e delle normative in materia indicati nei precedenti capoversi, da eventuali accertamenti da parte dell'Autorità competenti/Magistratura per utilizzo illegittimo di tipologie contrattuali atipiche/flessibili/di lavoro autonomo/parasubordinato da parte dell'Appaltatore e di intermediazione fraudolenta/somministrazione irregolare, comprendendosi tra queste eventuali spese di contenzioso giudiziale e amministrativo, fatta comunque salva l'azione di regresso nell'ipotesi di cui all'art. 29, comma 2, D. Lgs. n. 276/2003.

Articolo 24

TUTELA DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA

In conformità con le politiche che il Committente intende perseguire in tema di tutela dell'ambiente, sicurezza dei lavoratori, e, più in generale, in un'ottica di sviluppo sostenibile, l'Appaltatore si obbliga a rispettare le seguenti prescrizioni:

1. Conformarsi alle normative vigenti in materia ambientale e di sicurezza e, in aggiunta, rispettare tutti gli eventuali requisiti e procedure ambientali e di sicurezza specificati nella documentazione di gara.
2. Promuovere l'adozione di criteri, regole e procedure atte a ridurre gli impatti sull'ambiente nelle differenti fasi della propria attività.
3. Rafforzare l'attività di controllo e miglioramento costante delle prestazioni relative all'ambiente e alla sicurezza.
4. Includere la tutela dell'ambiente e l'impegno per la sicurezza nei processi decisionali di lungo periodo.
5. Formare e sensibilizzare le risorse umane sulle tematiche ambientali e di sicurezza.

A tal fine l'Appaltatore dovrà:

- fornire tutte le informazioni eventualmente richieste dal Committente relative agli impatti ambientali prodotti dalle proprie attività ed assicurare il loro aggiornamento per tutta la durata del contratto;
- permettere visite ispettive, anche senza preavviso, presso le proprie sedi e stabilimenti coinvolti nel processo di fornitura, al fine di verificare il rispetto dei requisiti ambientali relativi al presente Contratto.

Articolo 25

SICUREZZA SUL LAVORO

L'attività prevista dal presente contratto non comporta alcuna interazione tra Committente e Appaltatore; non richiede quindi la redazione di un DUVRI né genera costi dovuti ad interferenze.

L'Appaltatore è tenuto altresì a rispettare scrupolosamente ogni norma vigente o che verrà emanata in materia di prevenzione degli infortuni, di igiene e di sicurezza degli ambienti di lavoro ed in particolare, in via esemplificativa e non esaustiva, il D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 26

ATTIVITÀ DI AUDIT

Durante l'esecuzione dei singoli Contratti Attuativi, fermi restando i compiti e le responsabilità del Responsabile Unico del Progetto e delle ulteriori figure previste dalla legge e dal presente accordo, il Committente si riserva la

facoltà, previo congruo preavviso fornito all'Appaltatore, di svolgere attività di audit - tramite proprio personale ovvero società/soggetti terzi all'uopo incaricati - al fine di accertare l'applicazione e il rispetto dei Sistemi di gestione applicati dal Committente.

A tal fine, l'Appaltatore consentirà al personale ovvero alle società/soggetti terzi incaricati dal Committente l'accesso ai locali e ai luoghi pertinenti nonché l'accesso alla documentazione rilevante ai fini di detto accertamento.

Per i medesimi fini, durante il normale orario lavorativo e previo ragionevole preavviso, il Committente si riserva altresì il diritto di esaminare, per consultazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, contratti, documenti, corrispondenza, libri, fogli presenze, libri contabili e registri nonché altro materiale dell'Appaltatore afferente all'oggetto dell'appalto.

L'Appaltatore dovrà assicurare al personale incaricato dal Committente che le attività di audit si svolgano in sicurezza. Il Committente si impegna a rendere edotto l'Appaltatore delle risultanze dell'attività svolta e, in caso di riscontro di eventuali non conformità, si riserva il diritto di applicare le azioni ritenute opportune in conformità alle disposizioni di legge, di accordo e di capitolato.

Infine, l'Appaltatore accetta di essere sottoposto ad attività di audit aventi ad oggetto la verifica circa la presenza nella propria organizzazione di un sistema di gestione interna che garantisca al Committente la continuità operativa del Servizio la cui importanza espressamente riconosce.

Articolo 27

MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE

Le modifiche contrattuali di cui al presente appalto sono disciplinate dall'art. 120 del Codice e potranno avere luogo nei casi e secondo le modalità ivi previste.

Sono ammesse, ai sensi del comma 5 dell'art. 120 del Codice, nell'esclusivo interesse del Committente ed alle stesse condizioni previste dall'Accordo Quadro, modifiche contrattuali in aumento o in diminuzione, autorizzate dal Responsabile Unico del Progetto ed approvate dal Committente, a condizione che tali modifiche non comportino variazioni sostanziali ai sensi dell'art. 120, comma 6 del Codice.

Non sono considerate sostanziali le modifiche enucleate dall'art. 120, comma 7 del Codice.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione della prestazione fino a concorrenza del quinto dell'importo dell'Accordo Quadro, il Committente può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tale caso l'Appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione dell'Accordo Quadro.

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo "REVISIONE PREZZI", nel caso sopravvengano, nel corso dell'esecuzione dell'appalto, circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del presente accordo, qualora sia l'Appaltatore la parte svantaggiata – che non abbia assunto volontariamente il relativo rischio – propone tempestivamente al RUP, istanza di rinegoziazione per l'adeguamento del contratto all'equilibrio originario. Nel caso in cui sia il Committente la parte svantaggiata, l'istanza di rinegoziazione verrà tempestivamente proposta all'Appaltatore.

In entrambi i casi, l'istanza, a pena di inammissibilità, deve fornire idonea documentazione a comprova delle ragioni e dell'entità della suddetta rilevante alterazione dell'equilibrio originario subita dalla parte richiedente.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del Codice, le Parti consensualmente stabiliscono che, in nessun caso, sarà considerata rilevante un'eventuale alterazione dell'equilibrio originario dell'accordo, derivante dalle cause sopra richiamate, se inferiore al 20 per cento del valore dell'Accordo Quadro.

L'istanza di rinegoziazione non giustifica, di per sé, la sospensione dell'esecuzione dell'appalto.

Il RUP provvede a formulare la proposta di un nuovo accordo entro un termine non superiore a tre mesi.

Resta fermo quanto previsto dall'art. 9 del Codice.

Articolo 28

CESSIONE DEL CREDITO O DELL'ACCORDO QUADRO E DEI SINGOLI CONTRATTI ATTUATIVI

La cessione del credito è disciplinata dall'art. 120, comma 12, del Codice e dalla Legge 21.02.1991, n. 52.

L'Appaltatore non può, in ogni caso, cedere il credito senza la preventiva autorizzazione scritta del Committente.

In caso di inosservanza di tale divieto e fermo il diritto al risarcimento del danno in capo al Committente, quest'ultimo potrà dichiarare risolto l'Accordo Quadro o il singolo Contratto Attuativo per fatto e colpa dell'Appaltatore.

In caso di cessione autorizzata, resta ferma la responsabilità dell'Appaltatore nei confronti del Committente per la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

L'Appaltatore dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva al presente appalto, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con l'indicazione dei codici CIG dei Contratti Attuativi. La Committente provvederà al pagamento delle prestazioni di cui al presente Accordo al cessionario esclusivamente sul/sui conti correnti bancari o postali dedicati come da questo comunicati. Il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, dovrà essere notificato al Committente/RUP per mezzo di Posta Elettronica Certificata.

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del Codice, la cessione del presente accordo e dei singoli Contratti Attuativi è nulla.

Articolo 29

SUBAPPALTI SUBCONTRATTI

o SUBAPPALTI

// [Se in sede di gara l'appaltatore non ha dichiarato di voler ricorrere al subappalto] L'Appaltatore, conformemente a quanto dallo stesso dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività prevista in appalto e, pertanto, lo stesso è vietato. /

/ [in alternativa al capoverso precedente, solo in caso di dichiarazione di subappalto in sede di gara] L'Appaltatore, conformemente a quanto dallo stesso dichiarato in sede di offerta:

- potrà richiedere il subappalto delle seguenti prestazioni:

-

-

- / *[solo per procedure pubblicate dopo il 31/12/2024]* dovrà subappaltare una quota pari a ... % *[per il buyer: riportare la quota indicata in domanda di partecipazione dall'OE]* a piccole e medie imprese. /

Le Parti stabiliscono che le attività autorizzate in subappalto possono formare oggetto di un solo ulteriore livello di subappalto. // Ai fini della relativa autorizzazione da parte del Committente si applicano le medesime disposizioni previste per il subappalto. / *[in alternativa al precedente periodo, solo per procedure pubblicate dopo il 31/12/2024]* A quest'ultimo si applicano tutte le disposizioni del Codice previste per il subappalto. //

Resta espressamente inteso che l'importo delle prestazioni subappaltabili verrà conteggiato in rapporto al singolo Contratto Attuativo e non in rapporto all'importo stimato nel presente Accordo Quadro.

È assolutamente vietato, a pena di risoluzione del presente accordo per colpa dell'Appaltatore e del risarcimento di ogni danno e spesa, il subappalto o il cottimo, anche parziale, dell'attività oggetto dell'appalto, in assenza di previa specifica autorizzazione scritta da parte del Committente, in riferimento al singolo Contratto Attuativo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 119 del Codice e secondo le modalità di cui al presente articolo.

Il suddetto divieto e le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano anche nel caso in cui le prestazioni affidate in subappalto siano oggetto di ulteriore subappalto.

[se previsto dalla lex specialis di gara e nella decisione a contrarre] Non possono formare oggetto di subappalto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 119, comma 2, del Codice, le seguenti prestazioni:

-;
-; /

[se previsto dalla lex specialis di gara] Non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 119, comma 17, del Codice, le seguenti prestazioni:

-;
-; /

L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti del Committente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto, ai sensi dell'art. 119, comma 6 del Codice.

Se, in qualsiasi momento, durante la esecuzione delle attività, venissero meno i presupposti che hanno portato al rilascio dell'autorizzazione, la stessa sarà revocata con effetto immediato e l'Appaltatore, anche nel caso in cui non abbia a ciò provveduto il DEC *[solo in caso di nomina del DEC]*/il RUP/Responsabile della fase esecutiva, sarà comunque tenuto, e si impegna con la sottoscrizione del presente accordo, in tali casi, a procedere alla risoluzione del contratto di subappalto ed all'allontanamento del subappaltatore dal luogo di esecuzione della prestazione.

L'Appaltatore espressamente si impegna e si obbliga a sollevare e tenere integralmente indenne il Committente da ogni pretesa e azione eventualmente avanzata dal subappaltatore e/o da terzi.

Il venir meno di tale subappalto non darà alcun diritto all'Appaltatore di pretendere indennizzi, risarcimenti di danni o di perdite o la proroga della data fissata per l'ultimazione dell'intero lavoro appaltato e/o parti del medesimo.

Le autorizzazioni verranno rilasciate su richiesta, previa dimostrazione da parte dell'Appaltatore dell'assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione soggettivi di cui agli artt. da 94 a 98 del Codice, del possesso dei requisiti professionali e tecnici di qualificazione, nonché a conclusione della relativa istruttoria da parte del

Committente, fermo restando che i tempi per il relativo rilascio non potranno costituire motivo per richiedere sospensioni o proroghe dei termini per la ultimazione delle attività ovvero per richiedere indennizzi, risarcimenti e/o maggiori compensi.

Le autorizzazioni al subappalto dovranno essere richieste dall'Appaltatore esclusivamente tramite la formulazione di apposite istanze da far pervenire all'indirizzo PEC del Committente: autostradepperlitalia@pec.autostrade.it *[in caso di DT, inserire PEC della DT]* e, in copia conoscenza, all'indirizzo e-mail: ufficiosubappalti@autostrade.it.

Ai fini dell'espletamento dell'istruttoria suddetta - i cui termini decorrono dalla data di ricevimento dell'istanza completa di tutta la documentazione, in originale o copia debitamente autenticata (artt. 19 e 47 del D.P.R. n. 445/2000) e di tutte le dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, di cui in appresso -

PAppaltatore dovrà produrre quanto segue:

- a) domanda da cui risulti la descrizione dettagliata, l'importo delle attività da subappaltare o da dare in cottimo e i nominativi dei soggetti cui si intende subappaltare o dare in cottimo;
- b) contratto di subappalto o di cottimo, che dovrà evidenziare i costi della sicurezza e della manodopera, relativi all'attività subappaltata, ai sensi dell'art. 119, comma 12 del Codice, nonché contenere la clausola, a pena di nullità assoluta del contratto, con la quale le imprese assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 s.m.i, con l'indicazione degli estremi del conto corrente dedicato e delle generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ai sensi della predetta norma. / *[per procedure pubblicate dopo il 31/12/2024, in seguito all'approvazione del provvedimento del MIT ai sensi dell'art. 60, comma 4 del Codice]* Il contratto di subappalto dovrà inoltre contenere clausole di revisione prezzi riferite alle lavorazioni oggetto del subappalto, determinate in coerenza con quanto previsto dall'art. 14 dell'allegato II.2-bis al Codice, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'art. 60, comma 2 del Codice; /

Unitamente al contratto di subappalto dovrà essere trasmessa una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'Appaltatore attestante la corresponsione dei costi della sicurezza e della mano d'opera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, al subappaltatore senza alcun ribasso, come previsto dall'art. 119, comma 12 del Codice. Dovranno essere, inoltre, fornite, a corredo della suddetta dichiarazione, idonee indicazioni (in particolare analisi dei prezzi) al fine di consentire al Committente le verifiche del rispetto della menzionata disposizione. Sempre nel rispetto del suddetto art. 119, comma 12 del Codice, l'Appaltatore dovrà, altresì, garantire che il subappaltatore, per le attività affidate in subappalto - qualora quest'ultime coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto / *[eliminare in caso di procedure pubblicate dopo il 31/12/2024]* e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale /- rispetti gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconosca ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito l'Appaltatore. / *[in caso di procedure pubblicate dopo il 31/12/2024]* L'Appaltatore è, dunque, tenuto a garantire che il subappaltatore per le prestazioni affidate in subappalto nonché per i casi di cui all'art. 11, comma 2-bis del Codice, applichi il medesimo contratto collettivo di lavoro, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'Appaltatore; /

- c) dichiarazione dell'Appaltatore relativa alla sussistenza o meno di forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. nei confronti del subappaltatore o del cottimista;
- d) documentazione valida a dimostrare la qualificazione tecnica, professionale, economica e finanziaria del subappaltatore in relazione alla prestazione subappaltata;
- e) dichiarazione nella quale l'Appaltatore attesti di aver provveduto ad effettuare la verifica dell'idoneità tecnico-professionale in capo all'impresa esecutrice, subappaltatore/i, noleggiatore/i, lavoratore/i autonomo/i e fornitore/i in opera secondo quanto previsto dal D. Lgs n. 81/2008 s.m.i.;
- f) / *[in caso di affidamenti rientranti nell'ambito di applicazione del Titolo IV del d.lgs. n. 81/2008 – cfr. art. 89, comma 1, lett. a) e allegato X]* patente o documento ad essa equivalente ovvero, in alternativa, riconosciuto secondo la legge italiana, di cui all'art. 27, comma 1 del D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i., tale da consentire ai subappaltatori di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), del medesimo D. Lgs., impegnandosi a comunicare alla Stazione Appaltante ogni eventuale variazione inerente tale possesso (crediti insufficienti per operare, revoca, sospensione); *oppure*, attestazione SOA dei subappaltatori che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i. in classifica pari o superiore alla III; /
- g) in caso di raggruppamento temporaneo o Consorzio, il mandato collettivo speciale con rappresentanza o atto costitutivo del RTI o del Consorzio;
- h) dichiarazione resa dall'impresa subappaltatrice da sottoporre alla verifica antimafia circa l'esistenza di familiari conviventi dei soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011, con indicazione delle generalità, ivi compreso il codice fiscale, degli stessi;
- i) dichiarazioni rese dal Legale Rappresentante dell'impresa subappaltatrice attestanti:
 - ✓ per l'impresa, per sé e per tutti i soggetti di cui all'art. 94, commi 3 e 4 del Codice, l'inesistenza delle cause di esclusione previste dagli artt. 94 e 95 del Codice;
 - ✓ l'eventuale esistenza del collegio sindacale e generalità dei relativi membri, dei membri del consiglio di amministrazione cui sia conferita la legale rappresentanza, direzione o vigilanza, o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, nonché, l'eventuale esistenza dell'organismo di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 231/2001 e indicazione delle generalità dei relativi membri;
 - ✓ in caso di società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio italiano, le generalità dei soggetti che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'Impresa;
 - ✓ la certificazione di iscrizione al Registro delle Imprese;
 - ✓ qualora ne ricorrano le condizioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del D.P.C.M. 11.5.1991, n. 187:
 - I. la composizione societaria; in caso di società personali aventi come socio una società di capitali, la composizione societaria del socio;

- II.** L'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle relative azioni con diritto di voto (ovvero, quote) sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a disposizione;
- III.** L'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il diritto di voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto.

/ *[in caso di forniture con posa in opera]* Si ricorda che, indipendentemente dal rilascio dell'autorizzazione al subappalto, l'ingresso nel luogo di esecuzione delle prestazioni della ditta subappaltatrice, è subordinato alla verifica del POS da parte del CSE ai sensi dell'art. 92 del D. Lgs n. 81/2008 s.m.i. /

Si precisa infine che:

- in ossequio a quanto previsto al precedente articolo "PRESCRIZIONI A TUTELA DEI LAVORATORI", l'Appaltatore, per ogni subappaltatore e cottimista, dovrà trasmettere al DEC *[se nominato]*/RUP , prima dell'inizio delle attività ed in seguito periodicamente o comunque quando richiesto dal DEC *[se nominato]*/RUP stesso, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali assicurativi ed antinfortunistici e di regolare versamento dei contributi dovuti per il personale utilizzato nel subappalto o nel cottimo; a tale riguardo si evidenzia che l'Appaltatore è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo previsto dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni ed è responsabile in solido dell'osservanza delle predette norme da parte del subappaltatore nei confronti dei dipendenti dello stesso anche in relazione agli obblighi retributivi e contributivi ex art. 119, commi 6 e 7 del Codice, fatto salvo quanto previsto dal secondo periodo del predetto comma 6 dell'art. 119 del Codice.
- l'Appaltatore provvederà a trasmettere mensilmente al DEC *[se nominato]*/RUP/Responsabile della fase esecutiva gli stati di avanzamento delle attività o la documentazione alternativa adottata, attestante l'ammontare delle attività contabilizzate nel periodo per ogni singolo subappalto;
- con riferimento alle attività affidate in subappalto, il DEC *[se nominato]*/RUP/Responsabile della fase esecutiva, con l'ausilio dei direttori operativi e degli ispettori, ove nominati, svolge le seguenti funzioni: a) verifica la presenza dei luoghi di esecuzione delle prestazioni delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 119, comma 2, del Codice; b) controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato; / *[se nominato il DEC]* c) provvede, senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore, alla segnalazione al RUP/Responsabile della fase esecutiva dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, delle disposizioni di cui all'articolo 119 del Codice /;
- l'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 187 dell'11.5.1991 - qualora ne ricorrano le condizioni - è tenuto, in corso d'opera, a fornire puntuale informativa al Committente circa eventuali variazioni di entità superiore al 2% nella composizione societaria dell'Impresa subappaltatrice o cottimista e conseguentemente dovrà inviare una dichiarazione recante la conferma o l'eventuale modifica ai dati precedentemente comunicati. Dovrà inoltre essere tempestivamente comunicata ogni modificazione intervenuta nel corso del subappalto nella struttura nonché negli organismi tecnici ed amministrativi

dell'Impresa subappaltatrice o cottimista. Tale comunicazione dovrà essere corredata da documento legale comprovante l'intervenuta modificazione nonché dall'eventuale nuova documentazione necessaria;

- dell'avvenuta conclusione del subappalto o cottimo - fermo restando l'importo autorizzato - dovrà essere data tempestiva notizia al Committente, con l'indicazione del relativo importo finale;
- l'Appaltatore dovrà esporre, all'esterno dei luoghi di esecuzione delle prestazioni, i nominativi di tutte le Imprese subappaltatrici completi degli estremi identificativi dell'iscrizione delle stesse alla C.C.I.A.A. qualora ne ricorrano le condizioni. //

o SUBCONTRATTI

Nel caso di subcontratti che prevedano l'impiego di manodopera il Committente, a seguito di comunicazione da parte dell'Appaltatore contenente oggetto del contratto, importo e nome del subcontraente, rilascerà, previa istruttoria, specifiche prese d'atto al cui rilascio è condizionato l'accesso ai luoghi di esecuzione delle prestazioni da parte dei subcontraenti.

Le comunicazioni relative ai subcontratti dovranno essere trasmesse dall'Appaltatore esclusivamente tramite l'indirizzo PEC del Committente: autostradepertalia@pec.autostrade.it e, in copia conoscenza, all'indirizzo e-mail: ufficiosubappalti@autostrade.it.

La documentazione e le certificazioni (in originale o copia debitamente autenticata) che dovranno essere prodotte a cura dell'Appaltatore ai fini di cui sopra sono le seguenti:

- 1) nome del subcontraente, importo ed oggetto del contratto;
- 2) copia del contratto, che dovrà prevedere il costo della sicurezza relativa all'attività sub-affidata e contenere la clausola, a pena di nullità assoluta del contratto, con la quale le imprese assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 s.m.i, con l'indicazione degli estremi del conto corrente dedicato e delle generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ai sensi della predetta norma. Il contratto dovrà inoltre contenere clausole di revisione prezzi riferite alle lavorazioni oggetto del subcontratto, determinate in coerenza con quanto previsto dall'art. 14 dell'allegato II.2-bis al Codice, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'art. 60, comma 2 del Codice;
- 3) indicazione della incidenza percentuale della manodopera relativamente alle attività di cui all'art. 119, comma 2 del Codice per contratti di fornitura con posa in opera e/o contratti di noli a caldo;
- 4) dichiarazione del subcontraente, sostitutiva della certificazione di iscrizione al Registro delle Imprese;
- 5) dichiarazione nella quale l'Appaltatore attesti di aver provveduto ad effettuare la verifica dell'idoneità tecnico professionale in capo all'impresa esecutrice, noleggiatore/i, lavoratore/i autonomo/i e fornitore/i in opera secondo quanto previsto dal D. Lgs n. 81/2008 s.m.i.

L'Appaltatore dovrà comunicare al RUP, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i subcontratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del subcontraente, l'importo e l'oggetto. Dovrà altresì trasmettere, ai sensi dell'art. 3 Legge n.136/2010 s.m.i, al RUP, il contratto, che dovrà riportare, a pena di nullità assoluta dello stesso, la clausola e le condizioni di cui al precedente punto 2).

Articolo 30

AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 104 del Codice, l'Appaltatore si avvale dei requisiti dell'impresa alle condizioni previste dal contratto di avvalimento allegato in sede di offerta e altresì al presente atto.

/ [eventuale, da inserire se previsto dalla lex specialis di gara e nei casi di appalti di servizi e operazioni di posa in opera o installazione nel quadro di un appalto di fornitura] Secondo quanto previsto nei documenti di gara, ai sensi dell'art. 104, comma 11, del Codice, i seguenti compiti essenziali saranno svolti direttamente dall'Appaltatore /

Qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con impresa ausiliaria in possesso di autorizzazione o altro titolo abilitativo richiesto per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 100, comma 3, del Codice o con un soggetto in possesso di titoli di studio o professionali necessari all'esecuzione della prestazione oggetto dell'appalto, i lavori o i servizi sono eseguiti direttamente dall'impresa ausiliaria. Si applicano le disposizioni in materia di subappalto.

L'Appaltatore rimane comunque responsabile dell'attività dell'impresa ausiliaria, dei suoi adempimenti, omissioni e comportamenti: a tal fine è obbligato a garantire l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto.

È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare tempestivamente ogni eventuale modifica del contratto di avvalimento e/o modifica in capo all'impresa ausiliaria in relazione alle quali il Committente si riserva di adottare tutti gli opportuni provvedimenti.

Ai sensi dell'art. 104, comma 7 del Codice, l'Appaltatore e l'impresa ausiliaria sono responsabili solidalmente nei confronti del Committente in relazione alle prestazioni oggetto dell'accordo per le quali opera l'avvalimento. Altresì, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell'Appaltatore si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

Ai sensi dell'art. 104, comma 9 del Codice, il Committente esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto da parte dell'Appaltatore. A tal fine, il RUP/Responsabile della fase esecutiva accerta in corso d'opera coadiuvato dal DEC [se nominato] che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.

Articolo 31

COMPOSIZIONE SOCIETARIA (D.P.C.M. N. 187/1991): VARIAZIONI ORGANISMI TECNICI ED AMMINISTRATIVI

L'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 187 dell'11.5.1991 - qualora ne ricorrano le condizioni - è tenuto, in corso d'opera, a fornire puntuale informativa al Committente circa eventuali variazioni di entità superiore al 2% nella propria composizione societaria nell'ipotesi di modifiche dei dati comunicati in fase di affidamento e conseguentemente dovrà comunicare l'eventuale modifica ai dati precedentemente comunicati. L'Appaltatore sarà tenuto, pertanto, a comunicare tempestivamente al Committente, per sé nonché per gli eventuali

subappaltatori, imprese ausiliarie o cottimisti, ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, inviando nel contempo idoneo documento legale dal quale risulti tale variazione.

È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare la eventuale variazione dei vertici aziendali. A titolo indicativo e non esaustivo, è obbligo dell'Appaltatore comunicare tempestivamente al Committente la sostituzione del legale rappresentante e delle altre rilevanti cariche aziendali nonché le modifiche e alienazioni delle strutture societarie (ad es. cessioni e/o affitti di rami d'azienda) anche se non comprendenti le attività oggetto di appalto.

Parimenti, è fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare al Committente l'eventuale presentazione di istanze alle autorità competenti per situazioni di temporanea difficoltà finanziaria, quali quelle previste dall'art. 182 *bis* della Legge Fallimentare. La violazione del predetto obbligo di comunicazione è valutabile dal Committente come grave inadempimento al contratto, per il quale il Committente si riserva di risolvere il presente accordo.

Articolo 32

VERIFICA DI CONFORMITÀ

Il Committente ha il diritto di effettuare controlli in corso di svolgimento del rapporto contrattuale, onde verificare che l'esecuzione delle prestazioni avvenga in conformità alle previsioni di Accordo Quadro e di legge.

Al termine dell'esecuzione delle prestazioni, verrà effettuata, da parte del Committente, per il tramite del Responsabile Unico del Progetto, una verifica di conformità al fine di certificare che le prestazioni oggetto di affidamento - in termini di risultato, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative - siano state realizzate ed eseguite nel rispetto delle previsioni di Accordo Quadro e di legge.

L'Appaltatore si adopererà per consentire al Committente di effettuare la verifica di conformità in tempi congrui secondo le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico.

Detta verifica può avvenire, a discrezione del Committente, presso l'Appaltatore, presso i locali del Committente medesimo, ovvero presso le strutture territoriali di quest'ultime destinatarie della fornitura.

La verifica di conformità non esonera l'Appaltatore da eventuali vizi, difformità o difetti emersi successivamente.

Gli eventuali acconti non comportano in nessun caso un'accettazione tacita da parte del Committente.

Resta ferma l'applicazione dell'articolo 116 del Codice e di quanto previsto dagli artt. 36 e 37 dell'Allegato II.14 del Codice.

Articolo 33

PROPRIETÀ INTELLETTUALE, INDUSTRIALE E COMMERCIALE

L'Appaltatore garantisce che quanto offerto in sede di partecipazione alla procedura di affidamento e realizzato in esecuzione dei singoli Contratti Attuativi è originale e non viola, in tutto o in parte, diritti di terzi e, altresì, garantisce in ogni tempo il Committente contro ogni e qualsiasi pretesa da parte di terzi, titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell'ingegno concernenti i prodotti e/o i servizi oggetto dell'appalto. Pertanto, sin da ora, l'Appaltatore assume in proprio tutti gli oneri e le spese derivanti dalla eventuale violazione dei suddetti diritti di terzi, manlevando e tenendo pienamente indenne il Committente da ogni conseguente responsabilità e da ogni e qualsiasi onere e spesa, anche legale.

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri comunque connessi con l'ottenimento dei diritti di sfruttamento di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell'ingegno.

L'Appaltatore si impegna, inoltre, a porre in essere tutto quanto necessario affinché il Committente possa esercitare - a spese di quest'ultimo - il diritto a riparare o far riparare da terzi i componenti o i dispositivi forniti dall'Appaltatore e di procurarsi i ricambi necessari sul mercato senza vincoli/limitazioni.

Conseguentemente, l'Appaltatore si impegna a tenere sollevato e indenne il Committente e/o le società facenti parte del Gruppo Autostrade, secondo i termini e le condizioni indicati nel successivo articolo "MANLEVA", anche da azioni suscettibili di interdire parzialmente e/o totalmente l'uso e/o la commercializzazione dei Prodotti, nonché da ogni e qualsiasi pretesa che sia rivolta al Committente e/o alle società facenti parte del Gruppo Autostrade in sede stragiudiziale e/o giudiziale, qualora tali azioni si fondino sulla pretesa che il prodotto dall'Appaltatore fornito, o sue singole componenti, violino in Italia o all'estero diritti di proprietà industriale e intellettuale, inclusi diritti di brevetto e diritti d'autore, o qualsiasi altro diritto di terzi.

L'Appaltatore assume a proprio carico tutti gli oneri derivanti da eventuali azioni di contraffazione esperite nei confronti del Committente e/o delle società facenti parte del Gruppo Autostrade in relazione al materiale fornito dall'Appaltatore stesso o in relazione al suo uso e, quindi, tiene sollevato e indenne il Committente e/o le società facenti parte del Gruppo Autostrade, secondo i termini e condizioni indicati nel successivo articolo "MANLEVA", delle spese eventualmente sostenute da questi per la relativa difesa in giudizio, nonché delle spese e dei danni a cui il Committente e/o le società facenti parte del Gruppo Autostrade vengano condannato/e con sentenza passata in giudicato.

Fermo restando quanto precede, il Committente assume l'obbligo di informare tempestivamente per iscritto l'Appaltatore tramite PEC al verificarsi di azioni promosse da terzi per le predette finalità.

In ogni caso, qualora venga proposta un'azione legale per violazione di brevetti o di diritti di proprietà intellettuale in relazione ai prodotti oggetto dei singoli Contratti Attuativi, il Committente ha facoltà, alternativamente, di richiedere all'Appaltatore - che ne deve sostenere gli oneri - di:

- ottenere dal relativo titolare del brevetto o del diritto di proprietà intellettuale il consenso alla continuazione dell'uso da parte del Committente e/o delle società facenti parte del Gruppo Autostrade del materiale cui si riferisce il diritto di esclusiva accertato dal giudice;
- risolvere il Contratto Attuativo di riferimento, fermo il diritto da parte del Committente al risarcimento dei danni conseguenti alla predetta violazione.

Articolo 34

NON ESCLUSIVA

Il presente contratto non ha carattere di esclusiva; pertanto, il Committente si riserva la più ampia facoltà di acquistare i prodotti oggetto del presente accordo anche da altre ditte, senza che per tale motivo sia dovuto all'Appaltatore alcunché, oltre a quanto previsto nell'accordo stesso.

Articolo 35

IMPEGNO DI RISERVATEZZA

L'Appaltatore si impegna a non rivelare a terzi e a non utilizzare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti Attuativi, qualsiasi informazione, notizia o dato che vengano messi a sua disposizione dal Committente o di cui l'Appaltatore venga comunque a conoscenza durante l'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti Attuativi.

L'obbligo di segretezza è vincolante per l'Appaltatore per tutta la durata dell'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti Attuativi e si estende anche oltre la sua conclusione fino al momento in cui le informazioni delle quali l'Appaltatore è venuto a conoscenza siano divenute di dominio pubblico.

L'Appaltatore è responsabile nei confronti del Committente per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e/o collaboratori, dei propri subappaltatori e degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, nonché delle imprese ausiliarie degli obblighi di segretezza di cui al presente articolo.

In caso di inosservanza dell'obbligo di segretezza l'Appaltatore è tenuto a risarcire al Committente tutti i danni che a quest'ultimo dovessero derivare.

È fatto divieto all'Appaltatore, salvo autorizzazione scritta del Committente, di fare o di autorizzare terzi a fare pubblicazioni sulle opere che l'Appaltatore medesimo deve eseguire o avrà compiute.

È, inoltre, fatto divieto all'Appaltatore di pubblicare o di far pubblicare da terzi disegni di tipi, schemi, profili o planimetrie che appartengano al Committente senza prima aver ottenuto il suo benestare scritto, nonché di comunicare o mostrare a terzi disegni e tipi del Committente, fatta eccezione per le necessità derivanti dall'esecuzione delle attività assunte.

In ogni momento, su richiesta del Committente ed in ogni caso, alla scadenza del presente accordo e dei singoli Contratti Attuativi, l'Appaltatore sarà tenuto a consegnare al Committente ogni documento di cui sia venuto in possesso (a titolo esemplificativo, su supporto cartaceo e/o su supporto magnetico e/o su supporto elettronico), di proprietà del Committente, ovvero, elaborato dall'Appaltatore in esecuzione dell'attività oggetto del presente accordo ed effettuare la cancellazione sicura dei dati che risiedono nei propri server. L'Appaltatore ne dovrà dare conferma per iscritto al Titolare dell'avvenuta cancellazione. È fatta salva l'applicazione di disposizioni normative imperative che prevedano obblighi di conservazione dei dati personali in capo all'Appaltatore.

Articolo 36

MANLEVA

L'Appaltatore, con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti Attuativi, si impegna a garantire e manlevare il Committente da tutte le pretese e le richieste provenienti in ragione del presente appalto, direttamente o indirettamente riferibili a fatti, eventi o comportamenti dell'Appaltatore stesso, nonché da ogni conseguenza dannosa derivata allo stesso Committente o a terzi da azioni od omissioni poste in essere dall'Appaltatore, da propri dipendenti, collaboratori, fornitori o ausiliari in genere, con particolare riferimento ad azioni od omissioni integranti inosservanza degli usi e delle norme di legge e regolamentari di cui al presente accordo.

L'Appaltatore garantisce, che la produzione, l'uso e la commercializzazione dei Prodotti da lui forniti non comportano violazione di diritti di terzi, inclusi diritti di proprietà industriale e intellettuale, sia in Italia che all'estero.

Conseguentemente l'Appaltatore si impegna a tenere sollevata ed indenne il Committente, anche da azioni suscettibili di interdire parzialmente e/o totalmente l'uso e/o la commercializzazione dei Prodotti, da ogni e qualsiasi pretesa che fosse a lei rivolta, in sede stragiudiziale e giudiziale, qualora tale azione si fondi sulla pretesa che il Prodotto da lui fornito, o sue singole componenti, violino in Italia o all'estero diritti di proprietà industriale e intellettuale, inclusi diritti di brevetto e diritti d'autore, o qualsiasi altro diritto di terzi.

Al verificarsi di tali eventi, l'Appaltatore sosterrà ogni onere di difesa contro qualsiasi azione legale (giudiziale o stragiudiziale) promossa da terzi nei confronti del Committente e pagherà le somme eventualmente dovute a titolo di risarcimento danni e spese giudiziali in seguito a sentenza esecutiva di condanna, purché:

- a) tali violazioni siano basate in tutto o in parte sul Prodotto consegnato dall'Appaltatore al Committente;
- b) il Committente avvisi l'Appaltatore della contestazione ricevuta e lasci all'Appaltatore l'esercizio e la gestione di ogni relativa lite e/o azione giudiziale e/o stragiudiziale.

Nel caso in cui la violazione sia solo in parte basata sul Prodotto consegnato, la responsabilità dell'Appaltatore sarà limitata alla violazione relativa al Prodotto consegnato.

Fermo restando quanto precede, l'Appaltatore non potrà essere ritenuto responsabile e non sarà tenuto a mantenere indenne il Committente nel caso in cui la rivendicazione si basi su:

- 1) modifiche e/o integrazioni hardware e/o software sul Prodotto consegnato effettuate dal Committente o dall'Appaltatore su codici forniti e/o su richieste e/o istruzioni ricevute dal Committente;
- 2) una violazione di brevetti, diritti d'autore (copyright) o altri diritti di proprietà industriale ed intellettuale o segreti di terzi connessa all'uso di software che Autostrade per l'Italia S.p.A. ha ricevuto da terze parti e che ha provveduto a modificare e/o integrare nel Prodotto consegnato direttamente o tramite la collaborazione dell'Appaltatore;
- 3) una violazione relativa all'architettura di rete;
- 4) altri fatti imputabili in via esclusiva al Committente;
- 5) altri fatti non imputabili all'Appaltatore.

Articolo 37

PUBBLICITÀ

Sono riservati al Committente – nei limiti previsti dalla normativa vigente – i diritti di sfruttamento pubblicitario dei luoghi oggetto delle prestazioni di cui all'appalto, con assoluto divieto per l'Appaltatore di collocare avvisi pubblicitari su detti luoghi ovvero di consentirli a terzi.

L'Appaltatore non potrà sollevare alcuna eccezione sulle modalità delle affissioni pubblicitarie suddette che sono stabilite a giudizio insindacabile del Committente e non potrà mai avanzare pretese di compensi od indennizzi di qualsiasi specie derivanti dall'esercizio dei diritti e delle facoltà che il Committente si è riservato ai sensi del presente articolo.

Articolo 38

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Costituiscono motivo di risoluzione ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione del Committente di volersene avvalere, gli inadempimenti di cui ai seguenti articoli: “Tracciabilità dei flussi finanziari – Nullità assoluta”, , “Prescrizioni a Tutela dei Lavoratori”, “Tutela dell’ambiente e della Sicurezza”, “Subappalti Subcontratti”, /“Avvalimento”/, “Clausola Etica”.

Al presente Accordo Quadro e ai singoli Contratti Attuativi si applicano le disposizioni di cui all'art. 122 del Codice, laddove compatibili con il presente affidamento.

In particolare, ai sensi dell'art. 122, comma 1 del Codice, il Committente si riserva la facoltà di risolvere il presente Accordo Quadro e i singoli Contratti Attuativi al verificarsi di una o più delle seguenti condizioni:

- a) modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell'art. 120 del Codice;
- b) con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 120, comma 1, lettere b) e c) del Codice, superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto art. 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 120, comma 3 del Codice, superamento delle soglie di cui al medesimo art. 120, comma 3, lettere a) e b) del Codice;
- c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'art. 94, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;
- d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea in un procedimento ai sensi dell'art. 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

L'Accordo Quadro o lo specifico Contratto Attuativo possono, inoltre, essere risolti per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni.

Il RUP, quando accerta un grave inadempimento ai sensi del precedente periodo, avvia in contraddittorio con l'Appaltatore il procedimento disciplinato dall'art. 10 dell'allegato II.14 del Codice. All'esito del procedimento, il Committente, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'Appaltatore. A tale proposito, le Parti convengono che costituisca fattispecie di grave inadempimento l'irrogazione delle penali per un ammontare superiore al 10% dell'importo complessivo di ciascun Contratto Attuativo e dell'Accordo Quadro.

Qualora, al di fuori di quanto previsto dal precedente periodo relativamente alla risoluzione per grave inadempimento tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il RUP assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro il quale l'Appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, il Committente risolve l'Accordo Quadro o lo specifico Contratto Attuativo, con atto scritto comunicato all'Appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.

Il Committente si riserva, altresì, la facoltà di risolvere il presente Accordo Quadro o lo specifico Contratto Attuativo:

- a) in caso di perdita dei requisiti di partecipazione alla gara dell'Appaltatore nel corso dell'esecuzione del contratto;

- b) per la cessazione del rapporto di concessione tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Concessionaria/il Committente;
- c) per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell'art. 59, comma 5-bis, secondo periodo del Codice.

Il Committente, inoltre, procede con la risoluzione il presente Accordo Quadro o lo specifico Contratto Attuativo, ai sensi dell'art. 122, comma 2 del Codice, quando nei confronti dell'Appaltatore:

- 1) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- 2) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, salvo quanto previsto all'art. 94, comma 3, D. Lgs. n. 159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui agli artt. 94 e 98 del Codice.

Il Committente procede altresì alla risoluzione del presente Accordo Quadro o dello specifico Contratto Attuativo nel caso in cui:

- a) l'Appaltatore si trovi in stato di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta o concordato preventivo, o nei cui confronti sia in corso un procedimento per l'accesso a una di tali procedure, fermo restando quanto previsto dall'art. 95 del D. Lgs. n. 14/2019 e dall'art. 186-bis, comma 5, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e fatto salvo altresì quanto previsto dall'art. 124, commi 4 e 5 del Codice;
- b) risultino violate le prescrizioni in tema di sicurezza di cui all'articolo "SICUREZZA SUL LAVORO";

In caso di risoluzione del presente Accordo Quadro o dei singoli Contratti Attuativi per colpa dell'Appaltatore, il Committente avrà diritto al risarcimento dei danni subiti e subendi e sarà legittimato ad escutere la garanzia definitiva di cui al precedente articolo "GARANZIA DEFINITIVA".

Ad integrazione della disciplina prevista dall'art. 122 del Codice e dell'art. 10 dell'Allegato II.14 del Codice si precisa inoltre quanto segue:

- La dichiarazione di risoluzione verrà notificata dal Committente all'Appaltatore mediante raccomandata a/r o posta elettronica certificata.
- Il Committente, nel comunicare all'Appaltatore la determinazione di risoluzione, stabilisce, con un preavviso di 20 (venti) giorni, il giorno per lo svolgimento delle operazioni di redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite.

La verifica dello stato di consistenza delle prestazioni realizzate e la relativa verbalizzazione verranno effettuati in contraddittorio con l'Appaltatore.

Nel caso in cui l'Appaltatore invitato non intervenga, le operazioni di cui sopra saranno effettuate con l'assistenza di due testimoni.

- Il Committente, per tutto quanto rilevato dall'Appaltatore ai sensi delle disposizioni che precedono, riconoscerà a quest'ultimo un compenso calcolato, per quanto possibile, sulla base dei corrispettivi contrattuali pattuiti; ove non possa farsi ricorso a tali corrispettivi si procederà ad una valutazione di comune accordo.

Oltre quelli espressamente indicati dal presente comma non spetterà all'Appaltatore alcun altro compenso.

- Qualunque contestazione sulla regolarità formale o sostanziale della risoluzione del presente Accordo Quadro e dei discendenti Contratti Attuativi non potrà essere invocata dall'Appaltatore per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo di riconsegna dei luoghi di esecuzione delle prestazioni. In ogni caso, ogni contestazione in ordine alla risoluzione del contratto potrà dar luogo soltanto al risarcimento di eventuali danni.
- In tutti i casi di risoluzione del presente Accordo Quadro e dei discendenti Contratti Attuativi per inadempimento dell'Appaltatore, il Committente avrà diritto di incamerare definitivamente eventuali penali previste ai sensi del precedente articolo "TEMPISTICA DELL'ACCORDO QUADRO E DEI SINGOLI CONTRATTI ATTUATIVI", trattenendole dalle residue competenze dell'Appaltatore, fino a capienza, ovvero escutendo la garanzia definitiva di cui all'articolo "GARANZIA DEFINITIVA". In tutti i casi resta fermo ed impregiudicato il diritto del Committente ad agire nei confronti dell'Appaltatore, nei casi predetti, per ottenere la liquidazione dell'eventuale maggior danno.

L'Appaltatore, fermo quanto sopra, avrà diritto esclusivamente al pagamento delle prestazioni eseguite ed accettate sino alla data di risoluzione del presente Accordo Quadro e dei discendenti Contratti Attuativi, fatto salvo quanto dovuto al Committente, a qualsiasi titolo dall'Appaltatore, che sarà oggetto di preventiva compensazione.

In caso di affidamento a terzi dell'esecuzione delle prestazioni residue, ciò avverrà in danno del Contraente inadempiente, ai sensi dell'art. 122, comma 6 del Codice. In tale ultimo caso, il Committente ha, in particolare, diritto di rivalsa dell'eventuale differenza di prezzo, salvo in ogni caso il risarcimento dei maggiori danni.

Le Parti concordano che il mancato esercizio della facoltà di risoluzione da parte del Committente non potrà mai essere invocato dall'Appaltatore al fine di escludere o limitare gli oneri e i danni che il Committente dovesse sopportare per fatto dell'Appaltatore.

Si specifica che in caso di risoluzione del presente Accordo Quadro, tutti i Contratti Attuativi pendenti alla data di risoluzione dovranno ritenersi risolti con effetto immediato, fatta salva indicazione contraria formalmente espressa in relazione al completamento totale o parziale delle prestazioni ivi indicate.

Articolo 39

RECESSO

Ai sensi dell'art. 123 del Codice, il Committente ha il diritto di recedere in qualunque momento da ciascun singolo Contratto Attuativo emesso secondo le modalità di seguito precisate.

Il Committente recederà dal singolo Contratto Attuativo attraverso comunicazione scritta all'Appaltatore con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni mediante raccomandata a/r o posta elettronica certificata, decorsi i quali il contratto si dovrà ritenere privo di effetti.

Tale comunicazione conterrà l'indicazione del termine entro cui l'Appaltatore dovrà provvedere, ove intervenuta, alla riconsegna dei luoghi di esecuzione delle prestazioni nello stato di fatto e di diritto in cui si trova ed all'immissione in possesso del Committente, per i quali si rimanda a quanto previsto nel precedente articolo "RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA".

Nel caso suddetto, il Committente effettuerà nei confronti dell'Appaltatore il pagamento delle prestazioni eseguite e del valore degli eventuali materiali utili esistenti nei luoghi di esecuzione delle prestazioni, nonché il decimo

dell'importo delle opere non eseguite relativamente al singolo Contratto Attuativo, calcolato secondo quanto previsto dall'art. 11 dell'Allegato II.14 del Codice.

Il Committente, ai sensi dell'art. 99 comma 3-bis del Codice, ha inoltre il diritto di recedere dall'Accordo quadro e/o dal Contratto Attuativo emesso, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, procedendo alle segnalazioni alle competenti autorità.

Articolo 40

ESECUZIONE IN DANNO

Qualora l'Appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni oggetto del Contratto Attuativo emesso secondo le modalità ed entro i termini previsti nella documentazione contrattuale, il Committente potrà, direttamente o tramite altra impresa, effettuare l'esecuzione parziale o totale di quanto non eseguito dall'Appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Committente. L'Appaltatore dovrà garantire l'accesso al Committente o all'impresa dallo stesso designata per le necessarie attività. Per la rifusione dei costi sostenuti, il Committente avrà facoltà di rivalersi mediante trattenute sugli eventuali crediti dell'Appaltatore ovvero in mancanza di escutere la garanzia definitiva eventualmente prevista di cui al precedente articolo "GARANZIA DEFINITIVA", fatto salvo il risarcimento dei danni subiti e subendi in favore del Committente.

Articolo 41

RISARCIMENTO DANNI – INDENNIZZI

Le spese sostenute per le riparazioni o ripristino di danni causati dall'Appaltatore o da terzi per conto dello stesso, dovranno essere risarciti dallo stesso al Committente. Tali danni saranno addebitati in compensazione al Committente rispetto ai pagamenti alla stessa eventualmente dovuti in ragione dell'appalto, alle condizioni richieste per il ripristino delle opere danneggiate: la compensazione avverrà in riferimento a tutte le somme dovute a qualsiasi titolo in riferimento al presente appalto.

Nel caso in cui gli importi relativi ad indennizzi o risarcimenti spettanti al Committente superino gli importi in compensazione, l'Appaltatore si obbliga al pagamento degli stessi senza eccezioni di sorta.

Le parti stabiliscono che rientrano tra i danni oggetto di risarcimento anche le ipotesi di inadempimento contrattuale per colpa lieve, in riferimento ai danni diretti e indiretti subiti dal Committente e causalmente connessi con l'inadempimento dello stesso Appaltatore.

Articolo 42

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che insorgano fra le Parti, in relazione alla interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità ed esistenza del presente Accordo Quadro e di ogni discendente Contratto Attuativo sarà competente esclusivamente il Foro di Roma.

Articolo 43

REGIME FISCALE

Ai fini fiscali si dichiara che i corrispettivi di cui al presente Accordo Quadro e dei singoli Contratti Attuativi sono soggetti a imposta sul valore aggiunto e che, pertanto, ciascun Contratto Attuativo è soggetto ad imposta di registro in misura fissa.

Articolo 44

SPESE DELL'APPALTO

L'Appaltatore è tenuto a corrispondere l'imposta di bollo al momento della stipula dell'Accordo Quadro e in proporzione al valore dello stesso, ai sensi dell'art. 18, comma 10 del Codice.

L'Appaltatore dovrà provvedere al pagamento di tutte le spese di stipula del presente Accordo, di ogni discendente Contratto Attuativo e dei loro allegati, comprese le spese di registrazione di tutti gli atti e i documenti anche relativi alla gestione del Contratto Attuativo.

Pertanto, è cura e onere dell'Appaltatore provvedere, entro 30 giorni dalla stipula di ogni singolo Contratto Attuativo, alla registrazione dello stesso e al versamento dell'imposta dovuta, per effetto degli artt. nn. 5, comma 2 e 21 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131, fornendone altresì evidenza al Committente, mediante trasmissione a mezzo PEC all'indirizzo aziendale: registrazione.contrattiDGRM@pec.autostrade.it indicando nell'oggetto della medesima la dicitura “registrazione contratto attuativo n. ... su AQ n. ...” entro e non oltre i successivi 10 giorni dall'avvenuto pagamento.

Inoltre, contestualmente all'applicazione delle penali previste all'articolo “TEMPISTICA DELL'ACCORDO QUADRO E DEI SINGOLI CONTRATTI ATTUATIVI”, l'Appaltatore dovrà provvedere al pagamento dell'imposta di registro calcolata sul 3% della somma prevista come penalità, al netto di quanto già riscosso in sede di registrazione. In ogni caso, sarà obbligo dell'Appaltatore, entro 30 giorni dall'applicazione della penale da parte del Committente, trasmettere evidenza a quest'ultimo – con le medesime modalità indicate al capoverso precedente – dell'avvenuta denuncia all'Ufficio che ha registrato l'atto nonché del relativo pagamento dell'imposta di registro dovuta.

In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore anche di una sola delle suddette prescrizioni, per il pagamento dei relativi importi verrà emessa, dal Committente, apposita fattura, il cui ammontare verrà recuperato su qualunque credito comunque spettante all'Appaltatore.

Articolo 45

CLAUSOLA ETICA

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna a rispettare le norme e i principi stabiliti nei seguenti documenti adottati da Autostrade per l'Italia e pubblicati sul sito di Autostrade per l'Italia S.p.A.: i) Codice Etico; ii) Parte Generale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo; iii) Linea Guida Anticorruzione del Gruppo ASPI; iv) Manifesto Zero Corruzione del Gruppo ASPI; v) Policy Integrata dei Sistemi di Gestione del Gruppo Autostrade per l'Italia.

Nei documenti sopracitati sono definiti i valori ai quali la Società si ispira nel raggiungimento dei propri obiettivi, anche ai fini della prevenzione dei reati previsti dal D. Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. e di ulteriori condotte prodromiche alla realizzazione di fattispecie corruttive.

L'inosservanza dei principi stabiliti nei suddetti documenti per patto espresso tra le parti costituirà inadempimento contrattuale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., che potrà comportare, in ragione della gravità della violazione e della maggiore o minore esposizione al rischio per il Committente, l'applicazione di misure rimediale sino alla risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno subito secondo quanto previsto all'articolo "RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA".

L'accesso ai seguenti documenti: Codice Etico, Parte Generale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, Linea Guida Anticorruzione del Gruppo ASPI, Manifesto Zero Corruzione del Gruppo ASPI, Policy Integrata dei Sistemi di Gestione del Gruppo Autostrade per l'Italia, potrà avvenire attraverso la consultazione del sito internet di Autostrade per l'Italia S.p.A., o del Portale fornitori (HWTP) mediante l'inquadramento del seguente QR Code:



Articolo 46

ANTIRICICLAGGIO

In attuazione di quanto previsto dal D. Lgs. n. 231 del 23.11.2007, il Committente fornisce, su richiesta, nella "scheda antiriciclaggio" sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire all'Appaltatore di adempiere agli obblighi di adeguata verifica del Committente.

Articolo 47

INFORMATIVA PER LA GESTIONE DEI DATI RELATIVI AL CONTRATTO

Ai sensi della normativa vigente in materia di privacy (art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) le Parti del presente accordo si danno reciproco atto che i dati personali relativi a ciascun contraente (dati anagrafici dei legali rappresentanti della società e dati relativi alla società stessa nel caso di società o ditte unipersonali) verranno trattati in ragione del rapporto contrattuale corrente tra le Parti ed inseriti ed elaborati nelle rispettive banche dati, al fine esclusivo di gestire i reciproci rapporti contrattuali i cui adempimenti amministrativi - compresa, in particolare, la liquidazione effettuata delle eventuali fatture presso gli istituti bancari segnalati - sono curati, per conto di Autostrade per l'Italia S.p.A. da Youverse S.p.A. nominata Responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 28 della suddetta normativa.

Le Parti si danno altresì reciproco atto che i dati saranno trattati solo per il tempo necessario alla finalità indicata nel rispetto del principio di minimizzazione ex art. 5.1.c) del GDPR ed eventualmente conservati per un periodo successivo per rispondere ad esigenze di natura amministrativa e contabile/fiscale nonché per i tempi necessari a far valere eventuali diritti in giudizio. Le Parti del presente atto riconoscono reciprocamente il diritto di accesso,

rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, nonché il diritto alla portabilità dei dati stessi, nelle ipotesi in cui il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, e di opposizione, secondo quanto previsto agli artt. 15-22 della suddetta normativa.

Resta espressamente inteso che ciascuna parte dichiara di aver preso visione di quanto sopra esposto.

Titolari del trattamento ai fini del presente atto sono:

- Autostrade per l'Italia S.p.A., così come costituita in testa al presente atto, e Data Owner del trattamento è Fernando De Maria (C.F. DMRFNN74S13F839Y) quale Responsabile della Direzione Business Unit Operations della stessa Società.

Il Data Protection Officer di Autostrade per l'Italia S.p.A., ai sensi degli artt. 37, 38 e 39 GDPR, è contattabile all'indirizzo PEC: dpo@pec.autostrade.it, al fine dell'esercizio dei diritti connessi al trattamento dei dati personali.

- L'Appaltatore ...

Articolo 55

RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER MEZZO DI SOGGETTI TERZI

L'Appaltatore attesta con la sottoscrizione del presente contratto la non sussistenza di conflitti di interesse ovvero di cause ostative allo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente accordo quali, eventuali condizioni interdittive di cui al D. Lgs. n. 231/01 (*inter alia*, art. 9, co. 2, art. 13 e 14 etc.).

Articolo 56

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO AI SENSI DEL D.LGS. N. 159/2011 S.M.I.

Nel caso in cui sopraggiunti accertamenti antimafia, di cui al D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, in pendenza di esecuzione dell'appalto, diano esito positivo, il presente Accordo Quadro e i discendenti Contratti Attuativi si risolveranno di diritto, salvo quanto previsto all'art. 94, comma 3, D. Lgs. n. 159 del 2011.

In caso di risoluzione, a seguito delle verifiche di cui sopra, spetterà all'Appaltatore il pagamento del valore delle opere già eseguite ed il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, fatta salva la compensazione delle somme dovute a titolo di risarcimento per i danni subiti e subendi dal Committente. Pertanto, le somme dovute per le opere eseguite saranno temporaneamente trattenute dal Committente in attesa della liquidazione delle somme dovute a titolo risarcitorio.

* * *

Resta espressamente inteso che, con l'accettazione del presente contratto, l'Appaltatore attesta che non sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi degli artt. 10 e 17 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (Testo Unico della Revisione Legale), posto che KPMG S.p.A. svolge attività di revisione per la scrivente Società e le società del Gruppo.

* * *

Il presente accordo è sottoscritto digitalmente dalle Parti come sopra rappresentate attraverso il portale External Access Client (EAC) di EasyCon, a cui l'Appaltatore è tenuto a registrarsi ed effettuare l'accesso, all'interno della specifica sezione di interesse.

Al fine di perfezionare il rapporto contrattuale, l'Appaltatore, previa ricezione della comunicazione contenente le istruzioni di firma e trasmissione, dovrà scaricare dall'apposita sezione del Portale External Access Client (EAC) di EasyCon la proposta contrattuale e procedere secondo quanto indicato nella suddetta comunicazione.

Firmato digitalmente il presente contratto, lo stesso e i relativi allegati dovranno essere caricati nell'apposita sezione di interesse del Portale External Access Client (EAC) di EasyCon entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione degli stessi.

La medesima disciplina relativa alla modalità di perfezionamento contrattuale si intende applicata anche per la formalizzazione dei Contratti Attuativi discendenti dal presente Accordo Quadro.

L'Appaltatore dichiara di conoscere ed approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c., i seguenti articoli del presente contratto: "Ammontare dell'Accordo Quadro e corrispettivo dei Contratti Attuativi", "Anticipazione", "Revisione prezzi", "Tempistica dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti Attuativi", "Riserve dell'appaltatore", "Tracciabilità dei flussi finanziari – nullità assoluta", "Pagamenti", "Oneri ed obblighi a carico dell'Appaltatore", "Prescrizioni a tutela dei lavoratori", "Tutela dell'ambiente e della sicurezza", "Sicurezza sul lavoro", "Attività di audit", "Modifica del contratto in corso di esecuzione", "Cessione del credito o dell'Accordo Quadro", "Subappalti - Subcontratti", /"Avvalimento"/, "Verifica di conformità", "Proprietà intellettuale, industriale e commerciale", "Manleva", "Risoluzione del contratto - Clausola risolutiva espressa", "Recesso", "Esecuzione in danno", "Risarcimento danni - Indennizzi", "Risoluzione delle controversie - Foro competente", "Spese dell'appalto", "Risoluzione del contratto ai sensi del d.lgs. n. 159/2011 s.m.i."

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.